

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO**

EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 Ottobre 2018

INDICE

PREMESSA

1 IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001.

1.1. Il Decreto Legislativo n. 231/2001

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

1.3 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

2 FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello

2.2. Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

2.3. Modello e Codice Etico

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

3 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

3.2. *Reporting* nei confronti degli Organi Societari

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

4 MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

5 FORMAZIONE ED INFORMATIVA

5.1 Formazione del personale

5.2 Informativa a collaboratori e partner ed alle società controllate

6 SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

6.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza

6.3 Sanzioni nei confronti degli amministratori

6.4 Sanzioni nei confronti dei terzi

7 VERIFICHE PERIODICHE

Parte Speciale

- I. Premessa
- II. Regole “generali di condotta”
 - II.1. Regole sulle attività di informazione scientifica
 - II.2 Regole sui servizi in *outsourcing*
- III. Regole sulla gestione delle liberalità
- IV. Struttura della Parte speciale

Parte speciale “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, D.Lgs. 231/2001)

Parte speciale “C”

Reati societari (art. 25-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “D”

Reato Transazionale (art. 10 L. 146/2006)

Parte speciale “E”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001)

Parte speciale “F”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “G”

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* DLgs 231/2001)

Parte speciale “H”

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “I”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-*nonies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “L”

Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* D.lgs. 231/2001)

Parte speciale “M”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* D.lgs. 231/2001)

Parte Speciale “N”

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*1 D.Lgs. 231/2001)

Parte Speciale “O”

Reati ambientali (art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001)

PARTE GENERALE

PREMESSA

AG Pharma S.r.L. (d'ora in poi anche solo “ AG Pharma” o “ Società”) si occupa dell'acquisto, della produzione, della realizzazione, della commercializzazione e della distribuzione, in Italia e all'estero, di prodotti farmaceutici, dietetici, O.T.C., alimentari, cosmetici e similari, nonché di qualsiasi altra attività connessa e/o supplementare della farmaceutica alimentare e cosmetica, inclusa la prestazione di servizi per l'organizzazione, lo sviluppo *know-how* e l'informazione medico-scientifica per i predetti settori merceologici e l'organizzazione di attività commerciali o promozionali.

La Società appartiene al 100% alla Dicofarm S.p.A. che si occupa della ricerca, sviluppo e produzione di *integratori alimentari, dermocosmetici, latt e formulato per l'infanzia e di dispositivi medici per il trattamento di affezioni della pelle nonché della commercializzazione di dispositivi medici* incentrando sulla controllata AG Pharma le attività di produzione, distribuzione e informazione medico-scientifica per la medicina dell'adulto.

Il sistema di amministrazione della Società è di tipo tradizionale, con un **Consiglio di Amministrazione e Amministratori Delegati**, di cui uno **Presidente e legale rappresentante** della Società al quale - risultando conferiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione da esercitarsi a firma libera e disgiunta, ad eccezione di quelli riservati per legge o Statuto all'intero Consiglio, nonché, conseguentemente, in via esclusiva, la responsabilità relativa ad ogni obbligo, se ed in quanto applicabile alla Società, previsto dalla normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di *privacy*, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ambientale, di inquinamento acustico, paesaggistica, edilizia e urbanistica - **si intendono rivolti, in via esclusiva, gli adempimenti previsti nel presente Modello (in cui verrà pertanto**

i ndicato, per brevità, come “ AD”).

La Società, per la revisione dei conti, si affida ad una società esterna.

Il **personale** è composto da dirigenti, dipendenti e collaboratori non subordinati (agenti e consulenti).

Per la struttura, l'organizzazione e la descrizione completa dell'oggetto della Società si rinvia

all'Organigramma Aziendale e alla visura camerale (**da intendersi richiamati come tempo per tempo aggiornati**).

Alcune attività risultano (in tutto o in parte) svolte in **outsourcing** sulla base di appositi accordi con soggetti esterni specializzati.

La Società non ha laboratori aziendali né effettua sperimentazioni o indagini connesse a farmaci.

La Società non aderisce ad alcuna associazione di categoria.

Tuttavia - considerato anche che la stessa commercializza (in capsule rigide) lo ZAMIZOL, avente finalità terapeutiche e pertanto da intendersi come “medicinale” ai sensi dell'art. 1, lett. a), nn. 1 e 2, d.lgs. 219/2006 (cd. codice del farmaco) quale *sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane ovvero che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica* - allo scopo di garantire il massimo livello di idoneità preventiva del presente Modello, si è deciso di conformarsi, salvo i relativi limiti operativi di attuazione, alle regole

stabilite nel **Codice Deontologico di Farmaindustria, come tempo per tempo vigenti, da intendersi qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente documento, se**

ed in quanto applicabili, limitatamente alle attività riguardanti, direttamente o indirettamente, il farmaco commercializzato dalla Società.

AG Pharma ha dunque provveduto ad istituire al suo interno, senza alcun effetto ai fini del rispettivo inquadramento giuslavoristico, le seguenti figure (da ritenersi tenute a dare attuazione alle regole previste nel presente Modello, ciascuno secondo le rispettive competenze, così come indicate nel Mansionario della società che costituisce parte integrante del presente Modello):

- **Responsabile del Servizio Scientifico** (nella persona della Direzione Scientifica);
- **Responsabile della Gestione del Personale** (nella persona del Responsabile Risorse Umane);
- **Responsabile per la gestione dell'Omaggistica** (nella persona del Direttore Vendite, col

supporto del Servizio *Marketing strategico*);

- **Responsabile Convegni/Congressi/Corsi di aggiornamento** (nella persona del Direttore Vendite, col supporto del Servizio *Marketing strategico*);
- **Responsabile *investigators meeting*** (nella persona del *Clinical Manager*);
- **Responsabile dei comodati d'uso, Donazioni e atti di liberalità** (nella persona del Direttore

Vendite, col supporto dell'area legale);

- **Responsabile scientifico del sito internet** (nella persona del *Clinical Manager* nella Direzione Ricerca e Sviluppo);
- **Responsabile delle Borse di studio e consulenze scientifiche** (nella persona del

Presidente, col supporto dell'area Legale);

- **Responsabile dei rapporti con le società scientifiche e le associazioni mediche** (nella persona del Direttore Vendite);
- **Responsabile della gestione del Sistema delle procedure relative all'informazione scientifica (nella persona del Responsabile *Training*);**
- **Responsabile Farmacovigilanza** (nella persona del Responsabile Servizio Farmacovigilanza).

E' inoltre istituito, mediante delibera del Consiglio di amministrazione, un **Comitato Donazioni** al quale è attribuito il potere di decidere all'unanimità di procedere ad effettuare donazioni di importi superiori a minimi prestabiliti.

1. IL SISTEMA DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Il D.Lgs 231/2001 (in seguito anche “Decreto”) ha introdotto nell’ordinamento italiano una responsabilità “amministrativa” degli enti che si applica - in aggiunta a quella penale della persona fisica che ha posto materialmente in essere la condotta vietata - in relazione ad alcune fattispecie di reato (o di illeciti amministrativi) commesse, nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi, da parte delle persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. soggetti “*apicali*”, art. 6), o da parte di soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti precedenti (c.d. soggetti “*sottoposti all’altrui direzione*”, art. 7).

Dal punto di vista dei criteri di imputazione soggettiva, l’elemento caratterizzante di detta nuova forma di responsabilità è costituito dalla previsione della c.d. “*colpa di organizzazione*”, che rende possibile l’imputazione all’ente dei reati commessi dalle persone fisiche operanti all’interno dello stesso e comunque nel suo interesse o a suo vantaggio.

La rimproverabilità per il fatto commesso si articolerà diversamente a seconda che questo sia ascrivibile al soggetto in posizione apicale o al sottoposto.

Nel primo caso, l’ente non risponde solo se prova:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l’osservanza e l’aggiornamento dei predetti modelli ad un organismo dell’ente stesso dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione: ciò postula che le stesse abbiano ingannato *la struttura nel cui interesse è stato predisposto il modello organizzativo e gestionale ovvero gli altri soggetti che concorrono con il vertice nella realizzazione delle attività 'a rischio'*, aggirando mediante condotte frodatrici, falsificatrici, subdole ed oblique le regole contenute nel modello;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo di controllo.

Nel secondo caso, la responsabilità discende dalla inosservanza degli obblighi di vigilanza o direzione, salvo che l’ente avesse, prima della commissione del fatto, adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati del tipo di quello verificatosi.

Per ciò che attiene il considerevole profilo processuale relativo all’onere della prova, quindi, nel caso di un eventuale procedimento per accertare la responsabilità amministrativa da reato dell’ente, nella prima ipotesi – reato commesso da soggetto in posizione apicale – l’ente deve provare di avere soddisfatto i requisiti richiesti dall’art. 6, comma 1, lettere da *a*) a *d*) del d.lgs. 231, mentre nella seconda ipotesi – reato commesso dai sottoposti – l’onere di provare la mancata adozione, ovvero la mancata attuazione del modello organizzativo, ricade sull’accusa.

Le sanzioni previste dal Decreto (artt. 9 ss.) si distinguono in:

- a) pecuniarie;
- b) interdittive (l’interdizione dall’esercizio dell’attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi);
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

La responsabilità dell'ente sussiste anche:

- in relazione a reati commessi all'estero (art. 4 D.lgs. 231/2001), purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- se l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile, o ancora se il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 D.lgs. 231/2001) - purché si accerti *l'obiettiva realizzazione del reato* stesso - non avendosi, in tali casi, alcuna "immutazione" del fatto generatore della responsabilità dell'ente né del titolo della stessa, in quanto l'individuazione del possibile autore del reato non incide sulla natura e sull'ampiezza dell'accertamento incidentale in ordine all'esistenza dello stesso demandato al giudice penale chiamato a pronunciarsi sulla sola responsabilità dell'ente;
- se nei confronti dell'autore viene pronunciata sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-*bis* c.p.

Poiché non tutti i reati (*rectius* gli illeciti) possono far sorgere la responsabilità dell'ente, ma solo quelli per i quali ciò è espressamente previsto dalla legge, è dunque preliminarmente necessario elencare le categorie rilevanti.

Nella elencazione che segue si è proceduto ordinando le categorie in base alla data in cui sono state introdotte.

1.2. Tipologia di reati rilevanti ai fini del Decreto Legislativo n. 231/2001

Reati contro la Pubblica Amministrazione

La responsabilità amministrativa degli enti, agli articoli 24 e 25, è prevista in relazione ai seguenti delitti:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.) e pena per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quarter* c.p.);
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.).

Delitti in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

La responsabilità dell'ente è prevista, attualmente, per i seguenti delitti:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi di opere dell'ingegno ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati societari

All'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli enti è prevista *in relazione ai seguenti reati in materia societaria previsti dal codice civile*:

- false comunicazioni sociali e fatti di lieve entità (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

L'articolo 25-quater D.Lgs. 231/2001 - relativo alla responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale o dalle leggi speciali, o dei delitti che siano stati comunque posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999 - si diversifica dalle altre in quanto, non contenendo un elenco chiuso e tassativo dei reati presupposto, ma un rinvio generico e mobile alle fattispecie accomunate dalla particolare finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e ai delitti previsti all'articolo 2 della richiamata Convenzione.

A tal fine, si possono individuare, in particolare:

1) quanto ai delitti previsti dal codice penale:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis);
- assistenza agli associati (art. 270-ter);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater);

- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies*);
 - condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies*);
 - attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280);
 - atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis*);
 - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis*);
 - istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo (art. 302);
 - cospirazione politica mediante accordo (art. 304);
 - cospirazione politica mediante associazione (art. 305);
 - banda armata: formazione e partecipazione (art. 306);
 - assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307);
 - istigazione a delinquere (art. 414, co. 4);
- 2) quanto ai delitti previsti da leggi speciali, tra essi vanno menzionati:
- la L. 6 febbraio 1980, n. 15, che ha convertito con modificazioni il D.L. 15 dicembre 1979, n. 625 (*Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica*), che all'art. 1 prevede un'aggravante per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - la L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e la L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale, entrambe specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo.

Delitti contro la personalità individuale

L'art. 25-*quinquies* D.Lgs. 231/2001 inerente i delitti contro la personalità individuale prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei seguenti delitti:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);

Abusi di mercato

L'art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per la commissione dei delitti e degli illeciti amministrativi di:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-*bis* TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 e 187-*ter* TUF).

Pratiche di mutilazione genitale femminile

L'art. 25-*quater*.1 D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità dell'ente con riferimento ai delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.), ove commessi nella struttura dell'ente ovvero se l'ente o una sua struttura organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti.

Reati transnazionali

L'art. 10 L. 16 marzo 2006 n. 146 prevede la responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai seguenti reati transnazionali:

- delitti associativi, in particolare, associazione per delinquere (art. 416 c.p.); associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.); associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* DPR 43/1973); associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/1990);
- reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti previsti dalle disposizioni contro le immigrazioni clandestine all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico in materia di immigrazione*);
- reati concernenti intralcio alla giustizia per i delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.) e favoreggiamento personale (378 c.p.).

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 25-*septies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti, ove commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, per i delitti di:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 589, comma 3, c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio

L'art. 25-*octies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità degli enti per i delitti di:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

Successivamente, con l'art. 3, comma 5, della L. 15.12.2014, n. 186 (recante *Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di auto riciclaggio*) è stato inserito nell'art. 25-*octies* del Decreto il delitto-presupposto di autoriciclaggio previsto all'art. 648-ter¹ c.p. in vigore dall'1 gennaio 2015.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

L'art. 24-*bis* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c. p);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Delitti di criminalità organizzata

L'art. 24-ter D.Lgs. 231/2001 rubricato "*Delitti in materia di criminalità organizzata*" prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.);
- associazioni per delinquere di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata a traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio

L'art. 25 bis1 del Decreto, rubricato "*Delitti contro l'industria e il commercio*", prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

L'art. 25-novies D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i delitti commessi in violazione delle norme di tutela del diritto d'autore di cui agli articoli 171, comma 1, lett. a-bis) e comma 3, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della Legge 22 aprile 1941, n. 633.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

L'art. 25-*decies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali

L'art. 25-*undecies* D.Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di seguito elencati.

Con riferimento al codice penale, le contravvenzioni di:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- inquinamento ambientale doloso (art. 452-*bis* c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqies* c.p.) relativamente ai reati di inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.) e disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.) e all'ipotesi di pericolo di un loro avveramento;
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.).
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (452-*quaterdecies* c.p.).

Con riferimento ai reati previsti dal D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 (*norme in materia ambientale – c.d. "codice dell'ambiente"*):

- scarico non autorizzato di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose e scarico delle medesime sostanze in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione (rispettivamente art. 137, commi 2 e 3);
- scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11);
- scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13);
- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. *a*) e *b*);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo e secondo periodo);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti (art. 256, comma 4);
- miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6);
- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee ed omissione della relativa comunicazione agli enti competenti (art. 257, commi 1 e 2);
- predisposizione od uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, comma 4 e art. 260-*bis*, commi 6 e 7);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1);
- violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-*bis*, comma 8);
- inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5).

Con riferimento ai reati previsti della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione*, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 s.m.i., nonché *norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*):

- importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, l. 7 febbraio 1992, n. 150);
- falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-*bis*, l. 7 febbraio 1992, n. 150).

Il reato di violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono previsto dall'art. 3 (*cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive*), comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 (*misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente*).

Con riferimento al Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 202 (*attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni*), i seguenti reati:

- sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2);
- sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri reati in materia di immigrazione clandestina

L'art. 25-*duodecies* D.Lgs. 231/2001, relativo all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, prevede la responsabilità dell'ente in relazione alla commissione dei seguenti delitti:

- art. 22, comma 12-*bis* (pure inserito dal d.lgs. 109/2012) del d.lgs. 286/1998 nelle ipotesi in cui:
 - a) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
 - b) i minori occupati sono minori in età non lavorativa;
 - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-*bis* del codice penale.
- art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. 286/1998 volti a punire chi dirige, organizza, finanzia, effettua il trasporto di stranieri in Italia o ne favorisce la permanenza al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di illegalità.

Delitti di razzismo e xenofobia

L'art. 25-*terdecies* (*Razzismo e xenofobia*) prevede la responsabilità amministrativa dell'ente in relazione ai reati-presupposto di cui all'articolo 3, comma 3-*bis*, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, ai sensi del quale: "*si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia, della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.*

Per l'ente si prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote cui si aggiungono le sanzioni interdittive, per la durata non inferiore ad un anno nonché la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ove l'ente o la sua organizzazione siano stabilmente utilizzati allo scopo, unico o prevalente, di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui sopra.

1.3. L'adozione del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.

L'adozione di Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo può portare all'esonero dalla richiamata responsabilità qualora l'ente abbia adottato un sistema di prevenzione dei reati attraverso l'adozione di misure idonee, in grado di prevenire le condotte illecite e di ridurre il rischio della loro commissione.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti in posizione *apicale*, l'ente non risponde se dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del presente modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che i soggetti apicali hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente modello di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di vigilanza di cui alla lettera *b*).

Lo stesso articolo 6, al comma secondo, chiarisce che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i suddetti modelli devono:

1. individuare le c.d. "aree a rischio" di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli e procedure al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati in questione;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Per quanto riguarda invece i soggetti *sottoposti all'altrui direzione o vigilanza*, l'articolo 7 del Decreto prevede che l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tuttavia, è esclusa l'inosservanza dei predetti obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La medesima disposizione, al comma 4, chiarisce che «l'efficace attuazione del modello richiede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello».

A contrario, in caso di mancata adozione e/o efficace attuazione dei Modelli (o laddove gli stessi non siano stati ritenuti idonei dal giudice), l'ente rimane soggetto alla responsabilità amministrativa. In tale ambito, i Modelli devono:

- (i) **identificare i rischi di effettiva commissione dei reati** considerati dal Decreto, analizzando il contesto specifico ed individuando, all'interno delle strutture interne, le aree, i soggetti ed i modi in cui possano essere commessi i suddetti reati;
- (ii) **predisporre (ed aggiornare) un sistema di controllo preventivo** che, attraverso un'attività continuativa che tenga conto anche dei mutamenti delle dinamiche interne, preveda dei protocolli di comportamento in grado di contrastare efficacemente i rischi identificati, riducendoli ad un livello di "rischio accettabile";
- (iii) **prevedere un sistema di sanzioni disciplinari** (a prescindere dalla sussistenza di azioni penali) in caso di violazione del Codice Etico e del Modello, onde garantirne l'effettività;
- (iv) **istituire un Organismo di Vigilanza**, dotato di specifiche caratteristiche di professionalità, autonomia di poteri ed indipendenza di giudizio, che operi in modo continuativo affinché non si creino lacune nei sistemi di controllo, vigilando su effettività ed efficacia, adeguatezza e aggiornamento dei Modelli;
- (v) che vigili in modo continuativo sull'effettività ed efficacia, sull'adeguatezza, sull'aggiornamento e sul rispetto dei Modelli;
- (vi) **prevedere un obbligo di informativa** da parte di tutte le strutture e funzioni della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

Nella costruzione del presente Modello, un punto centrale è dato dalla nozione di rischio *accettabile*, ove si pone il delicato problema di stabilire la tipologia e la quantità dei controlli preventivi da istituire per ridurre i rischi identificati nella prima fase di "mappatura" degli stessi ad un livello che possa considerarsi concretamente esigibile in relazione alla struttura ed alle attività dell'ente, che non può evidentemente essere "paralizzato" nella propria operatività da tali controlli. Sotto questo profilo, si muove dalla distinzione tra reati dolosi, per i quali il sistema di prevenzione deve essere tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente, e reati colposi, per i quali la soglia concettuale di accettabilità, agli effetti esimenti del D.lgs. 231/2001, è rappresentata dalla realizzazione di una condotta (non accompagnata dalla volontà dell'evento-morte/lesioni personali) violativa del modello organizzativo di prevenzione (e dei sottostanti adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche) nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.lgs. n. 231/2001 da parte dell'apposito organismo.

2. FUNZIONE ED ADOZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

2.1. Funzione e principi del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema di controllo preventivo, attraverso la formalizzazione di procedure e di attività di controllo che abbia come obiettivo la prevenzione, per quanto possibile, delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto, mediante l'individuazione delle aree a rischio (c.d. *risk assessment*) e la "proceduralizzazione" delle attività e dei controlli (c.d. *risk management*).

L'adozione del Modello si propone le seguenti finalità:

- determinare, in tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, oltre che in una sanzione disciplinare, in un illecito passibile di sanzioni, sia penali che amministrative, da cui può derivare anche la responsabilità amministrativa della Società;
- ribadire che qualsivoglia forma di comportamento illecito è fortemente condannato dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) comunque contrario, oltre che alle disposizioni di legge, ai principi etici cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;
- consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio continuo ed organico sulle aree di attività a rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Punti cardine del presente Modello, oltre ai principi già indicati, sono:

- ⇒ la rinnovata mappatura delle aree di attività "a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- ⇒ l'istituzione o l'aggiornamento di procedure formalizzate che disciplinino le modalità operative nelle aree di attività a rischio identificate;
- ⇒ l'attribuzione ad un nuovo Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- ⇒ la verifica e documentazione delle operazioni a rischio e l'istituzione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza;
- ⇒ il rispetto del principio della separazione dei compiti fra coloro che svolgono attività cruciali di un processo a rischio, in base al quale un singolo soggetto non può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo;
- ⇒ l'assegnazione di poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo specifiche soglie di spesa;
- ⇒ la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico programmato (controllo *ex post*);
- ⇒ l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali (nonché, per quanto di rispettiva spettanza, ai terzi che intrattengano rapporti con la Società) delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- ⇒ l'istituzione di un idoneo sistema disciplinare nel caso di violazione delle regole contenute nel presente Modello;
- ⇒ la tracciabilità dei processi decisionali relativi ad attività nell'ambito delle quali possono essere commessi reati previsti nel D.lgs. 231/2001.

2.2. Finalità e metodologia per l'elaborazione del modello organizzativo

AGPharma S.p.A. - attenta all'esigenza di assicurare condizioni di legalità, correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti – da anni ha avviato un progetto di analisi ed adeguamento dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo alle esigenze espresse dal Decreto.

In particolare, anche avvalendosi di consulenze esterne specializzate, è stata avviata una procedura di *risk assessment* (con interviste al personale aziendale mediante compilazione di apposite *Check list* predisposte in funzione delle specifiche caratteristiche dell'Azienda) al fine di individuare i possibili reati a rischio, le aree aziendali coinvolte e le relative possibili modalità di commissione.

E' stato adottato e nel tempo aggiornato il Modello organizzativo ex art. 6, D.lgs. 231/2001 e sono state progressivamente attuate le procedure di controllo da esso previste e richiamate.

E' stato inoltre istituito un Organismo di Vigilanza, in composizione collegiale, con poteri autonomi di iniziativa e controllo ed un *budget* annuale di funzionamento.

Tale Organismo - specie mediante l'esercizio di poteri ispettivi, l'attuazione di flussi informativi nei confronti degli organi societari e riunioni periodiche, ha svolto nel tempo un ruolo di controllo sull'efficace attuazione del Modello organizzativo e di cura dell'aggiornamento del Codice Etico e del Modello organizzativo.

Da ultimo, seguendo il medesimo metodo, sulla base delle risultanze delle attività di controllo svolte, nel periodo dicembre 2016-2018, per l'efficace attuazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 dall'Organismo di Vigilanza si è proceduto alla presente revisione del Modello organizzativo, tenuto conto:

- dei significativi mutamenti dell'assetto societario, organizzativo e procedurale intervenuti dall'approvazione del Modello organizzativo vigente in data 22 dicembre 2015 sino ad oggi;
- delle modifiche normative intervenute con l'entrata in vigore delle Leggi nn. 199/2016, 236/2016, 38/2017, 161/2017, 167/2017, 179/2017 e, sia pur solo formalmente, del d.lgs. 21/2018;
- dell'aggiornamento del Codice Deontologico di Farindustria al 23 marzo 2018 del quale la Società, anche ai sensi dell'art. 6, comma 3 del d.lgs. 231/2001, pur non essendovi tenuta e al mero scopo di rafforzare la prevenzione di reati a rischio, ha già deciso di tener conto, almeno in linea di principio e per quanto possibile e applicabile rispetto a dimensioni, natura, organizzazione e attività svolte.

Tali iniziative sono state progressivamente assunte nella convinzione che l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - al di là delle prescrizioni del Decreto - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della Società o che abbiano rapporti commerciali con la stessa, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto stesso.

Pertanto, il Modello ha come "naturali" Destinatari:

- Soggetti "interni" alla Società, in particolare
 - (i) Soggetti c.d. "*apicali*", ovvero coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
 - (ii) Soggetti c.d. "*sottoposti*", in quanto sottoposti alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto (i);

- Soggetti “esterni” con i quali la Società intrattiene rapporti, quali partner commerciali e finanziari, agenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti e fornitori.

2.3. Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico, in modo tale da creare un *corpus* di norme interne che hanno lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale e di prevenire la commissione di reati.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico è strumento di portata generale ed esprime i principi di “deontologia aziendale” che la Società riconosce come propri e sui quali si richiama l’osservanza da parte dell’AD, di dipendenti, collaboratori non subordinati e terzi che abbiano rapporti con la Società e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini della stessa;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati.

2.4. Adozione, aggiornamento ed applicazione del Modello

a) Adozione del Modello

AGPharma S.p.A. ha provveduto a predisporre il Modello e il Codice Etico e li ha adottati, su proposta dell’Amministratore Delegato con delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva informativa all’Assemblea dei soci.

Stante il fatto che il Modello è atto di emanazione dell’organo dirigente della Società (CdA), è rimesso a quest’ultimo il dovere di recepire le istanze dell’Organismo di Vigilanza in merito all’aggiornamento dei principi contenuti nel Modello stesso in relazione alle esigenze di adeguamento che si verranno a determinare nel tempo.

b) Applicazione del Modello e controlli sulla sua attuazione

E’ rimessa alla responsabilità della Società l’applicazione del Modello in relazione alle attività dalla stessa in concreto poste in essere.

E’ attribuito all’Organismo di Vigilanza della Società il compito di esercitare i controlli sull’attuazione del Modello stesso secondo le procedure in esso descritte.

A tal fine, il CdA provvede a determinare annualmente un *budget* per il funzionamento e per le attività dell’Organismo di Vigilanza.

3. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1. Identificazione e collocazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di AGPharma SpA risponde ai seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza;
- professionalità e onorabilità;
- continuità d'azione.

Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV possa esercitare quella funzione di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del modello che lo stesso Decreto richiede come condizione per l'esonero da responsabilità dell'ente. Ciò comporta che la posizione assegnata all'OdV all'interno dell'ente deve essere tale da garantire che questi possa assumere iniziative in merito alle funzioni di controllo assegnategli in piena libertà, senza interferenze e/o condizionamenti esterni da parte di altri organi dell'ente. A tal fine, in particolare, l'OdV non viene direttamente coinvolto nelle attività gestionali dell'ente che, rendendolo partecipe di decisioni e attività operative, ne minerebbero l'obiettività di giudizio. Inoltre, i componenti dell'OdV non possono mai trovarsi in posizione di conflitto di interessi attuale o potenziale nei confronti degli altri organi sociali o dei terzi con cui la società intrattiene rapporti commerciali continuativi.

Professionalità e onorabilità

L'OdV possiede competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. In particolare, sotto questo profilo, si garantisce un bagaglio conoscitivo che riguarda in particolare due campi: attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo (ad es., campionamento statistico; tecniche di analisi e valutazione dei rischi e misure per il loro contenimento; *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza; tecniche di intervista e di elaborazione dei questionari; elementi di psicologia; metodologie per l'individuazione di frodi); competenze giuridiche, in particolare in materia penale (conoscenza della struttura e delle modalità di realizzazione dei reati).

Sotto il profilo della onorabilità, nessun membro dell'OdV deve aver commesso in precedenza fatti che abbiano inciso sulla sua integrità e rispettabilità, quali l'aver riportato condanne penali definitive per reati presupposto o le altre ipotesi di seguito indicate come cause di ineleggibilità o di decadenza dalla carica di membro dell'OdV.

Continuità d'azione

L'efficace attuazione di un modello complesso e articolato richiede che l'OdV operi stabilmente presso la Società per lo svolgimento delle funzioni assegnategli e che i suoi membri abbiano una conoscenza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

Alla luce di quanto sopra, il compito di vigilare (i) sul funzionamento del Modello (ii) sull'efficacia dello stesso in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e (iii) sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, nonché (iv) di curarne l'aggiornamento, è affidato ad un Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV) a composizione *collegiale* i cui membri vengono nominati con delibera del CdA con cui ne verrà altresì determinato il compenso in misura fissa e il *budget* annuale di funzionamento.

I membri dell'OdV durano in carica tre anni con rinnovo triennale, eventualmente anche tacito, senza limiti massimi di mandato, salvo diversa delibera del CdA.

Al fine di garantire i requisiti sopra indicati, la nomina a membro dell'OdV e la permanenza a tale carica è comunque condizionata dall'assenza delle seguenti cause di incompatibilità, che costituiscono motivo di ineleggibilità e di decadenza dalla carica di membro dell'OdV:

per quanto attiene all'autonomia e all'indipendenza:

- essere in rapporto di coniugio, parentela entro il quarto grado o affinità entro il secondo grado con l'AD o gli altri membri del CdA della Società che abbiano funzioni di gestione della stessa;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie nella Società o nelle sue controllate o collegate;
- essere titolare di deleghe o procure operative nella Società o nelle sue controllate o collegate;

per quanto attiene alla onorabilità:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, o la sospensione dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese;
- aver riportato condanne penali definitive (anche a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex artt. 444 ss. c.p.p.) per i reati dolosi o colposi previsti nel Decreto come reati presupposto;
- aver commesso violazioni al Modello che abbiano comportato l'applicazione, anche in via cautelare, a carico della Società delle sanzioni previste dal Decreto;
- essere sottoposto all'applicazione di misure di prevenzione.

Sotto il profilo della continuità d'azione, l'OdV, nell'assolvimento delle sue funzioni, ha libero accesso presso tutte le funzioni/uffici/servizi della Società, senza necessità di alcun consenso preventivo e potrà avvalersi del supporto dell'Area legale e dei servizi di segreteria della Società nonché, all'occorrenza, di professionisti esterni, ai quali affiderà l'incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e sull'efficacia del Modello, tramite svolgimento di attività di carattere tecnico o specialistico, fermo restando l'obbligo di detti professionisti di riferire all'OdV.

Inoltre, l'OdV provvede a disciplinare, mediante proprio regolamento, gli altri aspetti attinenti alla continuità della propria azione fra i quali rilevano, in particolare, la calendarizzazione dell'attività di vigilanza e controllo, la verbalizzazione degli incontri e delle riunioni che esso terrà con tutte le strutture aziendali, la stesura di un verbale delle attività di controllo svolte, nonché la disciplina dei flussi informativi da parte delle strutture aziendali.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza almeno trimestrale.

In tale ambito, l'Organismo di Vigilanza contribuirà a:

- mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività "a rischio" nell'ambito del contesto aziendale, mediante controlli delle attività stesse;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree di attività "a rischio";
- verificare la coerenza degli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di firma, sia nell'ambito delle responsabilità organizzative e gestionali definite, sia nell'ambito dei poteri conferiti dall'organo delegante;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti e/o aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse ad esso o tenute a sua disposizione;

- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree sensibili;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nel Modello;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del Modello;
- verificare che gli elementi previsti dal sistema di controllo (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i vari responsabili delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti l'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- sollecitare le opportune modifiche al modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività.

L'Organismo di Vigilanza ha sede presso gli uffici della Società a Roma avvalendosi, all'occorrenza, dei relativi servizi di segreteria e si può contattare mediante posta all'indirizzo Via del Casale della Marcigliana n. 29 – 00138 Roma, ovvero all'indirizzo organismodivigilanza@agpharma.it.

Tutti i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza, nonché le segnalazioni ricevute e altri atti e/o documenti che l'Organismo ritenga di acquisire, sono conservati in apposito fascicolo secondo le modalità stabilite nel proprio Regolamento.

Al fine di garantire i requisiti di autonomia, indipendenza e continuità d'azione, nonché di tutelare l'attività di vigilanza svolta, i membri dell'OdV non possono essere rimossi se non per giusta causa, mediante apposita delibera motivata del CdA.

A tal proposito, costituiscono motivo di revoca per giusta causa:

- il sopraggiungere di una delle cause di decadenza dalla carica indicate nel Modello o nel regolamento dell'OdV;
- l'emissione di una sentenza che abbia comportato a carico della Società l'applicazione, anche in via cautelare, delle sanzioni previste dal Decreto, ove risulti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

In caso di revoca e in ogni altro caso in cui venisse a mancare uno o più membri dell'OdV, ad esempio per morte o dimissioni, il CdA provvede con propria delibera alla nomina dei membri mancanti.

3.2. Reporting nei confronti degli Organi Societari

Con cadenza annuale l'Organismo di Vigilanza trasmette al CdA una relazione scritta avente ad oggetto le attività svolte nel periodo, le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le iniziative già assunte o eventualmente da assumere per rimuovere le riscontrate anomalie, criticità o lacune organizzative, ovvero per curare l'aggiornamento del Modello a fronte di modifiche normative o mutamenti nell'organizzazione o nelle attività della Società.

L'Organismo di Vigilanza effettua, inoltre, con i suddetti organi incontri o riunioni (con cadenza almeno annuale) che dovranno essere appositamente verbalizzati, anche in forma riassuntiva.

L'Organismo di Vigilanza può comunque essere convocato in qualsiasi momento dagli organi sopra indicati o può a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello ed a situazione specifiche.

Infine, l'Organismo di Vigilanza mette a disposizione dei soci le relazioni dallo stesso predisposte, i verbali delle riunioni con gli organi societari e le comunicazioni/ricieste/informazioni trasmesse o ricevute.

3.3. Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto richiede che il Modello debba «*prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli*».

La previsione di un sistema strutturato di flussi informativi nei confronti dell'OdV costituisce uno strumento fondamentale per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello, nonché per l'eventuale accertamento *ex post* delle cause che hanno reso possibile la realizzazione dei reati previsti nel Decreto.

Pertanto, a tal fine, i Destinatari dovranno segnalare all'OdV le presunte violazioni alle prescrizioni contenuto nel Modello e rispettare gli obblighi di informativa.

3.3.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

Dovranno essere portate tempestivamente a conoscenza dell'OdV tutte le notizie relative alla possibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta previste nel presente Modello.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- le informazioni riguardano in genere tutti i fatti, atti, eventi ed omissioni aventi rilevanza in relazione alla commissione dei reati di cui al Decreto, nonché le anomalie o irregolarità riscontrate rispetto a quanto previsto nel presente Modello;
- in conformità a quanto previsto all'art. 6, comma 2-*bis*, d.lgs. 231/2001 e in linea con quanto stabilito nel Codice Etico, è garantita la possibilità ai soggetti apicali o sottoposti ai sensi dell'art. 5, comma 12, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001, di inviare in forma scritta, anche anonima (*whistleblowing*), all'OdV (mediante spedizione all'indirizzo di sede o per email all'indirizzo di posta elettronica) o anche al Responsabile del Personale, segnalazioni circostanziate, basate su elementi di fatto precisi e concordanti, aventi ad oggetto condotte illecite ai sensi del d.lgs. 231/2001 o, comunque, ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
- le segnalazioni, da chiunque ricevute, verranno raccolte ed archiviate dall'OdV nel rispetto dei vincoli di riservatezza di cui al D.lgs. 196/2003 s.m.i.;
- l'OdV valuterà in tempi ragionevoli le segnalazioni ricevute, incluse quelle anonime, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione verbalizzando l'esito delle attività d'indagine e motivando ogni scelta al riguardo;
- l'OdV dovrà in ogni caso garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Associazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- l'inoltro di segnalazioni infondate, con dolo o colpa grave, costituisce illecito disciplinare ai sensi del presente Modello, così come la mancata segnalazione di reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Lega, irregolarità, anomalie, violazioni o comportamenti comunque non in linea con i principi generali e/o le regole di condotta adottate nel Codice Etico e/o nel presente Modello;
- qualora, a seguito di apposita istruttoria, si giunga all'accertamento dei fatti segnalati in buona fede e in forma non anonima, AGPharma si riserva di attribuire al segnalante premi o riconoscimenti, stabilendone di volta in volta natura, tipologia, entità;

- l'applicazione di misure ritorsive o discriminatorie nei confronti di chiunque, in buona fede, inoltri segnalazioni costituisce illecito disciplinare ai sensi del predetto Modello e, comunque, le corrispondenti misure vanno considerate come nulle, essendo a carico di chi le ha applicate l'onere di dimostrarne la natura non ritorsiva o discriminatoria.

3.3.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti dalla magistratura, da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati di cui al Decreto;
- le verifiche o le ispezioni in corso e/o effettuate dalle Autorità pubbliche di vigilanza nell'ambito aziendale;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti e/o dai collaboratori non subordinati della Società in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- la struttura organizzativa della Società, l'articolazione dei poteri con il sistema delle deleghe e procure adottato dalla Società ed ogni loro successiva modifica;
- le osservazioni formulate in ordine alla bozza di bilancio approvata dal CdA da parte della Società di Revisione, prima della sua approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci;
- i prospetti riepilogativi relativi agli incarichi affidati alla Società a seguito di gare nazionali o internazionali o a trattativa privata;
- la documentazione relativa alla eventuale richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici o da parte di istituzioni europee;
- l'elenco delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute nel corso di ogni trimestre;
- le eventuali transazioni effettuate all'estero.

4. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Dal momento che i flussi finanziari rappresentano un'area particolarmente delicata, vengono adottate procedure volte alla individuazione ed alla gestione delle risorse finanziarie, idonee ad impedire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

In tale ambito, al fine di monitorare i flussi in entrata ed in uscita inerenti la propria operatività, la Società individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

In particolare la Società garantisce l'osservanza delle seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge:

- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone, il cui superamento può avvenire solo su motivata autorizzazione rilasciata per iscritto dall'AD e archiviata presso gli uffici dell'Amministrazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Le modalità di gestione e di controllo dei flussi finanziari, così come ora descritti, potranno essere integrati/modificati/aggiornati anche su iniziativa dell'Organismo di Vigilanza attraverso l'emanazione di direttive interne specificamente finalizzate al rispetto delle norme del Decreto ed alla prevenzione dei reati in esso previsti.

5. FORMAZIONE ED INFORMATIVA

5.1. Formazione del personale

Ai fini della corretta applicazione delle regole speciali di condotta di cui alla Parte Speciale del presente Modello, la Società, anche attraverso personale specificamente incaricato e con la partecipazione o comunque il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, si occupa di garantire che tutto il personale aziendale (dipendenti, dirigenti, *Area Manager*, ISF, agenti, collaboratori e consulenti), per quanto di specifica spettanza, sia periodicamente informato e formato sui principali contenuti e modalità operative necessarie a garantire, nell'esercizio delle attività rispettivamente svolte a diverso titolo nell'interesse della Società, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed il rispetto della legalità.

La formazione del personale sarà curata in stretta cooperazione con l'OdV, attraverso le seguenti azioni comunicative:

- inserimento, a fini consultivi, del Modello (anche solo per estratto), del Codice Etico, del *Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali* e di tutti gli atti inerenti l'esercizio delle attività aziendali nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale;
- inserimento di un corso *on-line* nella rete *intranet* aziendale accessibile a tutto il personale sui contenuti del Modello, del Codice Etico, del *Disciplinare interno sull'utilizzo delle risorse informatiche aziendali* e di tutti gli atti inerenti l'esercizio delle attività aziendali;

La formazione del personale sarà gestita dall'Area Formazione in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata sui livelli qui di seguito indicati:

A. Personale direttivo e/o con funzioni di rappresentanza della Società:

- seminario iniziale (all'adozione/aggiornamento del Modello);
- incontri periodici di formazione con cadenza (almeno) annuale;
- accesso all'area *intranet* dedicata ed aggiornata;

B. Altro personale:

- incontri periodici di formazione con cadenza (almeno) annuale;

- accesso a *intranet*;

5.2. Informativa a collaboratori e partner

La Società promuove la conoscenza e l'osservanza, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute nel presente Modello e dei principi espressi dal Codice Etico anche a soggetti esterni alla Società, in particolare a partner commerciali e finanziari, agenti, consulenti, Area Manager, ISF, informatori e collaboratori a vario titolo, nonché a clienti e fornitori della Società, attraverso:

- i. la comunicazione a detti soggetti di una informativa sulla esistenza di tali documenti, con invito a prendere visione degli stessi, così come pubblicati per estratto sul sito internet della Società;
- ii. l'inserimento nei contratti sottoscritti dalla Società di apposite clausole contrattuali che vincolino i terzi a rispettare e far rispettare, per quanto di propria spettanza, le predette procedure, regole e protocolli, pena l'applicazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari (diminuzione di compensi, penali, etc.) compresa, nei casi di maggiore gravità, la risoluzione del contratto.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1. Principi generali

Ai sensi degli artt. 6, co. 2, lett. e), e 7, co. 4, lett. b) del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta e le procedure interne sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

In particolare, il presente sistema disciplinare si ispira ai principi generali di cui alle seguenti lettere a), b), c), d), e):

a) specificità di illeciti e sanzioni

Costituisce illecito disciplinare, a seconda della qualifica societaria e/o della posizione e/o delle competenze nella società del soggetto, e a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, a titolo esemplificativo:

- l'inosservanza dei protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire ovvero alle modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- l'inosservanza delle procedure aziendali e delle regole previste nel presente Modello in tema di donazioni (con particolare riguardo a quelle stabilite nella Parte Speciale, punto III);
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- la falsificazione della documentazione delle operazioni compiute nelle ispezioni;
- la distruzione, l'occultamento e/o l'alterazione della documentazione aziendale;
- la falsificazione delle relazioni e/o informazioni trasmesse all'OdV;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'OdV;
- la violazione di obblighi di documentazione e tracciabilità delle operazioni;
- la violazione degli obblighi previsti nel codice etico adottato dalla società;
- l'inosservanza da parte dei soggetti apicali degli obblighi di direzione e/o vigilanza che abbiano reso possibile la realizzazione di reati da parte dei sottoposti;
- l'abbandono, senza giustificato motivo, del posto di lavoro da parte del personale a cui siano state specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo;
- la mancata documentazione, anche in forma riassuntiva, delle operazioni e dei risultati dei controlli effettuati in azienda;
- l'omessa documentazione delle operazioni compiute in occasione di ispezioni di autorità pubbliche;
- l'omessa archiviazione di copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società;
- la mancata trasmissione all'OdV della bozza di bilancio approvata dal CdA prima della sua approvazione definitiva da parte dell'assemblea dei soci;
- l'emissione di fattura e/o nota di credito senza l'indicazione in modo completo e comprensibile dei prodotti e servizi resi e di ogni altro dato obbligatorio;
- la pattuizione con i consulenti di onorari oltre i normali standard di mercato e senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti in contanti per conto della Società oltre i limiti consentiti dalla normativa tempo per tempo vigente;

- l'effettuazione di pagamenti a favore della P.A., enti governativi, soggetti correlati, funzionari pubblici, senza apposita documentazione attestante il tipo di operazione compiuta e senza relativa archiviazione;
- l'effettuazione e/o ricezione di pagamenti su conti bancari aperti all'estero tramite intermediari stranieri senza giustificato motivo e/o relativa documentazione;
- l'accesso alla rete informatica aziendale senza autorizzazione e relativi codici di accesso;
- l'assenza ingiustificata a corsi di formazione o aggiornamento relativi alla prevenzione dei reati;
- la mancata osservanza delle disposizioni aziendali in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- la mancata osservanza degli obblighi derivanti, secondo le proprie attribuzioni e competenze, dalla normativa applicabile, tempo per tempo vigente, in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro.

b) proporzionalità e adeguatezza tra illecito e sanzioni

Ai fini della determinazione/commisurazione delle sanzioni, in rapporto ad ogni singolo illecito disciplinare, si considerano i seguenti fattori:

- 1) se la violazione è commessa mediante azione od omissione;
- 2) se la violazione è dolosa o colposa e, rispettivamente, quale sia l'intensità del dolo o il grado della colpa ;
- 3) se la violazione riguarda procedure aziendali e/o regole previste nel presente Modello in tema di donazioni (con particolare riguardo a quelle stabilite nella Parte Speciale, punto III);
- 4) il comportamento pregresso (la condotta tenuta in precedenza nell'azienda, in particolare se l'interessato è stato già sottoposto ad altre sanzioni disciplinari e l'eventuale reiterazione della violazione del medesimo tipo o di tipo analogo);
- 5) il comportamento successivo (se vi sia stata collaborazione, anche ai fini di eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dall'illecito in capo alla Società, l'ammissione delle proprie responsabilità e la sincera resipiscenza da parte dell'interessato);
- 6) la posizione del soggetto rispetto alla società (organo societario, apicale, sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, terzo);
- 7) gli effetti sul rapporto fiduciario con la Società;
- 8) il grado di prossimità con uno dei reati-presupposto previsti nel d.lgs. 231/2001;
- 9) tutte le altre circostanze del caso concreto (modalità, tempi, rilevanza della violazione in rapporto all'attività societaria, etc.);

c) applicabilità a tutti (organi societari, soggetti apicali, sottoposti e terzi)

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello l'AD, i membri del CdA e dell'Organismo di vigilanza, i soci, i lavoratori dipendenti, i collaboratori non subordinati (agenti, consulenti, informatori, area manager, etc.) e tutti i terzi (clienti, fornitori, consulenti, appaltatori, etc.) che, a qualsiasi titolo, abbiano rapporti con la Società, nell'ambito dei rapporti stessi.

d) tempestività e immediatezza delle sanzioni, contestazione (per iscritto, salvo ammonimento verbale) all'interessato e garanzia dei diritti di difesa e del contraddittorio

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente sistema disciplinare tiene conto della particolarità e dello *status* del soggetto nei cui confronti si procede.

In particolare:

- nei confronti dei membri del CdA e dei soci l'esercizio del potere disciplinare spetta all'assemblea dei soci;
- nei confronti dei dirigenti, l'esercizio del potere disciplinare spetta al CdA;
- nei confronti di sottoposti (lavoratori dipendenti, collaboratori non subordinati, etc.) e terzi l'esercizio del potere disciplinare spetta al Presidente della Società.

- in ogni caso, l'OdV deve essere sempre coinvolto nel procedimento disciplinare, mediante l'esercizio di poteri di iniziativa e di consulenza sull'illecito e sulle sanzioni proposte secondo le modalità previste nel proprio regolamento.

e) pubblicità e trasparenza

Del presente sistema disciplinare, così come del Codice etico adottato dalla società, viene data pubblicità attraverso l'affissione in luoghi accessibili a tutti presso la sede della società e viene garantita la presa visione ed accettazione: da parte degli organi societari, mediante l'approvazione del presente Modello organizzativo; da parte dei terzi, mediante apposite clausole contrattuali.

6.2. Sanzioni nei confronti dei dipendenti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza (dirigenti o dipendenti)

Ad integrazione/specificazione di garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree aziendali a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale (nel rispetto di quanto già stabilito nell'apposita procedura aziendale denominata "*Gestione delle Risorse Umane*"), il mancato rispetto e/o la violazione delle regole di comportamento e delle procedure imposte dal Codice Etico e dal Modello ad opera di lavoratori dipendenti della Società costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, ex art. 2104 c.c., nonché illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al comma precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza, attenendosi alle direttive della Società, i compiti loro affidati.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili, si precisa che esse verranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal sistema disciplinare aziendale e delle procedure previste dal CCNL applicabile per i dipendenti del terziario (commercio, distribuzione e servizi).

Esse possono essere distinte in provvedimenti disciplinari **conservativi** (richiamo verbale o scritto, ammonizione scritta, multa, sospensione della carica o dalla retribuzione per non più di dieci giorni, trasferimento, adibizione ad altra funzione senza demansionamento) e provvedimenti disciplinari **risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) e vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra i comportamenti dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, si prevede che:

1) incorre nei **provvedimenti disciplinari conservativi** colui che violi le procedure interne o tenga un comportamento non conforme alle prescrizioni del Codice Etico (ad es., che non osservi le procedure prescritte, ometta di fornire all'OdV le informazioni previste, ometta di svolgere controlli o segnalazioni al proprio superiore gerarchico o all'OdV, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale. In particolare, si applica:

- **il biasimo verbale**, nei casi delle violazioni più lievi alle prescrizioni del Modello Organizzativo;
- **il biasimo scritto**, nei casi di violazioni meno lievi di quelle sanzionabili con il biasimo verbale, ma meno gravi di quelle per le quali sia prevista la multa o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo verbale;
- **la multa** in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che denotino negligenza da parte del Dipendente nell'esecuzione del lavoro affidatogli e siano meno gravi di quelle per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione, o anche nel caso in cui per la terza volta si debba procedere ad un biasimo scritto;

- **la sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10**, nel caso di violazioni alle prescrizioni del Modello Organizzativo che, pur non essendo così gravi da comportare l'applicazione del licenziamento disciplinare senza preavviso o del licenziamento nelle forme previste dalla legge:
 - a) oltre a denotare negligenza nell'esecuzione del lavoro affidato, arrechino, anche potenzialmente, danno alla Società od al Gruppo cui essa appartiene;
 - b) costituiscano recidiva, per oltre la terza volta nell'anno solare, in violazioni per cui sia prevista la multa e non sia prevista l'applicazione del licenziamento.
- 2) incorre **nei provvedimenti disciplinari risolutivi** (licenziamento con o senza preavviso) colui che:
- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e del Codice Etico e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una grave infrazione alla disciplina o alla diligenza nel lavoro ed un atto tale da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore;
 - adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree "a rischio", un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello e del Codice Etico, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un atto che provoca alla Società grave nocumento morale o materiale e che non consente la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea;
 - violi il segreto aziendale;
 - commetta più violazioni per cui sia prevista la sospensione dalla retribuzione e dal servizio.

6.3. Sanzioni nei confronti degli amministratori

Salvo l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c., in caso di violazione del Modello o del Codice Etico da parte dell'AD o dei membri del CdA, l'assemblea dei soci potrà applicare, su eventuale iniziativa e previa consultazione dell'OdV, a seconda della gravità dell'illecito (così come risultante sulla base dei criteri indicati al successivo punto b), le seguenti sanzioni disciplinari, cui l'AD e i membri del CdA si vincolano per effetto dell'approvazione del presente modello organizzativo:

- **richiamo formale o scritto;**
- **revoca di incarichi e/o deleghe e/o procure;**
- **diminuzione della retribuzione o dei compensi;**
- **decadenza o sospensione dalla carica** per sopravvenuta mancanza dei requisiti di onorabilità e/o professionalità;
- **revoca per giusta causa** ex art. 2383, comma 3, c.c.

6.4. Sanzioni nei confronti dei terzi (clienti, fornitori, agenti, informatori, consulenti, etc.)

Ogni comportamento posto in essere dai collaboratori non subordinati o dai partner commerciali della Società in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, l'applicazione di eventuali penali previamente pattuite ex art. 1382 c.c. o, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento del maggior danno qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice competente delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

7. VERIFICHE PERIODICHE

Ad integrazione/specificazione delle corrispondenti procedure aziendali e secondo modalità e criteri in esse stabiliti, per quanto applicabili, il presente Modello dovrà essere soggetto a due tipi di verifiche:

- verifiche sugli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società in aree di attività “a rischio”;
- verifiche delle procedure: periodicamente dovrà essere verificato l’effettivo funzionamento del Modello con le modalità stabilite dall’Organismo di Vigilanza e dovrà essere intrapresa una revisione di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell’anno, delle azioni intraprese dall’OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

PARTE SPECIALE

I. Premessa.

Preliminarmente, si è ritenuto di potere escludere dal presente Modello le seguenti fattispecie in quanto, il rischio che queste possano essere commesse nell’interesse o a vantaggio della Società, esclusivamente da soggetti in posizione apicale (art. 5, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001) o da sottoposti all’altrui direzione e vigilanza di AGPharma S.p.A. (art. 5, comma 2, d.lgs. 231/2001) appare del tutto trascurabile o, comunque, “accettabile” ai sensi delle citate Linee Guida di Confindustria:

- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis*, d.lgs. 231/2001), salvo che per i delitti cui agli articoli 473 e 474 c.p.;
- delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis*1, D.Lgs. 231/2001) salvo che per i delitti di turbata libertà dell’industria o del commercio (art. 513 c.p.), illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.), frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art 25-*quater* del d.lgs. n. 231/2001);
- delitti contro la personalità individuale in materia di pornografia, integrità sessuale femminile e prostituzione minorile (art 25-*quinquies* d.lgs. n. 231/2001);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-*quater* 1 d.lgs. n. 231/2001);
- delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*nonies* d.lgs.231/2001), salvo il reato di cui all’art. 171-*bis* della L. 22 aprile 1941, n.633;
- reati finanziari (art. 25-*sexies*, d.lgs. 231/2001);
- delitti in materia di xenofobia e razzismo (art. 25-*terdecies* D.lgs. 231/2001).

II. Regole generali di condotta:

A tal fine - oltre a quanto indicato nei documenti di riferimento già indicati nella parte generale al punto 2.1, nonché alle specifiche regole di condotta stabilite per ogni singola "Parte Speciale" (da "A" a "O") ed alle relative procedure aziendali (**da intendersi qui, esplicitamente o implicitamente, richiamate come tempo per tempo vigenti**) - tutti coloro che, a diverso titolo, agiscono nell'interesse della Società nell'ambito di tutte le aree di rischio considerate nel presente Modello devono:

- astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che integrino le fattispecie di reato "a rischio" o che, pur non costituendo di per se dette fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- qualora vengano a conoscenza di operazioni o comportamenti sospetti o da segnalare, darne tempestivamente notizia all'OdV e trasmettere allo stesso ogni documentazione pertinente;
- rendere edotti i terzi, che a vario titolo entrano in contatto con la Società, delle misure adottate per la prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, per quanto applicabili alle attività rispettivamente svolte nell'interesse della Società medesima;
- mantenere una condotta trasparente e collaborativa con la Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
- garantire l'applicazione del principio di separazione delle funzioni in base al quale l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve ricadere sotto la responsabilità di persona diversa da chi la contabilizza, esegue operativamente o controlla;
- garantire una chiara definizione dei poteri e delle responsabilità aziendali e adeguate forme di pubblicità all'interno dell'azienda;
- non porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione informatica da parte degli organi a ciò deputati;
- evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse - effettivo o potenziale - con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto delle norme;
- comunicare ogni situazione di potenziale o effettivo conflitto d'interesse al proprio superiore gerarchico e all'OdV, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione;
- effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalle procedure interne, dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
- garantire la rintracciabilità e registrazione di ogni transazione e operazione (anche di controllo, verifica ispettiva interna, autorizzazione e/o supervisione) ed archiviare la relativa documentazione in modo da poterne ricostruire il processo di autorizzazione, decisione e svolgimento e/o renderne agevole l'accesso, la reperibilità, la verificabilità e il riesame;
- procedere ad una periodica attività di controllo e verifica (con frequenza minima annuale) sull'efficienza organizzativa ed operativa, sulla qualità dei prodotti, processi e servizi erogati, nonché sull'evoluzione delle risorse umane e tecnologiche di AGPharma secondo regole e modalità stabilite nelle vigenti procedure (per quanto rispettivamente applicabili);

Inoltre, ad integrazione/specificazione di quanto stabilito nelle procedure aziendale e secondo le modalità ed i criteri ivi stabiliti, i documenti riguardanti l'attività della Società nelle aree a rischio dovranno essere conservati a cura della Direzione/Ufficio/Soggetto competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV.

II. 1. Regole sulle attività di informazione scientifica diretta.

Con particolare riferimento all'attività di informazione scientifica diretta (relativa a prodotti della Società o per i quali la stessa risulti titolare di una concessione di vendita), ad integrazione/specificazione di quanto indicato nel Codice Deontologico di Farmindustria, si osservano, per quanto d'interesse ai fini del presente Modello, le seguenti regole di condotta:

- gli informatori scientifici, siano essi dipendenti o Agenti della Società, in possesso dei requisiti richiesti dalla legge:
 - a) devono presentarsi agli operatori sanitari qualificandosi nella propria funzione;
 - b) non devono esercitare professioni sanitarie o parasanitarie o comunque pertinenti all'uso del prodotto, anche se non remunerate, né alcuna altra attività continuativa che comporti un rapporto di lavoro subordinato;
 - c) devono fornire all'operatore sanitario esclusivamente quelle informazioni sulle proprietà e caratteristiche del prodotto stesso, messe a punto dalla Società, che consentano una corretta applicazione terapeutica;
 - d) devono piena conoscenza delle informazioni inerenti i propri prodotti messi a punto dalla Società, onde assicurare la più approfondita conoscenza dei prodotti commercializzati;
 - e) non possono far uso di fax, e-mail, sistemi automatici di chiamata o altri mezzi elettronici di comunicazione per diffondere il materiale promozionale relativo ai Latti Formulati di TIPO 1;
 - i contenuti dell'informazione devono essere sempre documentati o documentabili ed aggiornati;
 - a livello comunicativo, è vietato il ricorso a nome della Società ad asserzioni universali ed iperboliche, nonché a confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva;
 - il materiale informativo relativo non deve contenere affermazioni omnicomprensive quali "principio attivo di elezione", "assolutamente innocuo" o "perfettamente tollerato" e "simili" e non si deve asserire categoricamente che un prodotto è privo di effetti collaterali o rischi di tossicità;
 - si deve garantire che il materiale promozionale destinato a medici e/o farmacisti deve essere acquistato direttamente dall'azienda a livello centrale;
 - le citazioni scientifiche devono riflettere accuratamente il significato che intendeva attribuirgli l'Autore;
 - i testi, le tabelle e le altre illustrazioni tratte da riviste mediche o da opere scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte;
 - non sono consentite citazioni che, avulse dal contesto da cui sono tratte, possono risultare parziali e/o contraddittorie rispetto agli intendimenti dell'Autore;
 - il materiale promozionale sponsorizzato dalla Società deve essere non fungibile e comunque collegabile all'attività espletata dal medico e dal farmacista;
 - sul materiale promozionale deve essere indicato chiaramente il nome della Società e/o il prodotto sponsorizzato;
- il materiale informativo di consultazione scientifica o di lavoro, non specificamente attinente al prodotto, può essere ceduto direttamente dalle aziende a titolo gratuito;

- con riguardo ai siti internet predisposti dalla Società e diretti al pubblico ed agli operatori italiani, oltre a rispondere ai requisiti previsti dai regolamenti e dalle leggi vigenti in materia, occorre garantire che siano chiaramente identificati lo sponsor, la fonte di tutte le informazioni riportate sul sito stesso, i destinatari di tali informazioni, gli obiettivi del sito;
- nell'ambito della pubblicità su giornali e riviste, occorre garantire la netta separazione tra informazione e pubblicità, assicurando sempre al lettore l'immediata riconoscibilità del messaggio promozionale, in qualsiasi forma, redazionale o tabellare;
- nell'ambito dell'attività di presentazione di medicinali svolta presso medici o farmacisti è vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi o favori di qualsiasi tipo ovvero incentivi economici finalizzati a compensare il tempo sottratto agli operatori sanitari per la partecipazione a manifestazioni congressuali;
- la società garantisce la conformità dei campioni gratuiti eventualmente forniti agli informatori, la rintracciabilità delle necessarie richieste scritte pervenute da medici e la regolarità della procedura di consegna (secondo le modalità stabilite nella procedura aziendali di riferimento);
- le donazioni, i comodati d'uso e le liberalità aventi ad oggetto strumentazione strettamente inerente la professione medica possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali e case di cura, nel rispetto delle procedure amministrative dell'ente;
- nei confronti di privati (ad esempio Pediatri) sono consentite solo donazioni, comodati uso e liberalità aventi ad oggetto libri, abbonamenti a riviste specializzate, strumenti da lavoro e materiale di consumo ambulatoriale, previa autorizzazione del Direttore Vendite (col supporto dell'ufficio Segreteria e Marketing), per importi rientranti nelle normali regalie d'uso e comunque mai superiori a € 300,00 (trecento/00);
- in ogni caso, al di fuori dell'ambito delle sperimentazioni cliniche, non sono consentite, se non entro i limiti delle normali regalie d'uso, donazioni o comodati aventi ad oggetto strumentazioni fungibili con modalità diverse o alternative rispetto al fine diagnostico o terapeutico (quali, ad esempio, *smartphone*, *tablet* o similari) da destinare a medici o pazienti per utilità esclusivamente personale;
- la Società garantisce periodicamente lo svolgimento, la documentazione e la verifica di attività di formazione e addestramento agli informatori in occasione dell'avvio di nuove collaborazioni e/o assunzioni, dell'emanazione di nuove norme, del cambio di metodologie operative, dell'introduzione di nuovi prodotti e/o nuove tecnologie, delle modifiche significative degli obiettivi e/o delle strategie aziendali;
- la Società procede ad una verifica ispettiva interna ad intervalli pianificati (ovvero a richiesta dell'OdV), svolta da un auditor non avente responsabilità sull'area verificata e adeguatamente formato, volta a valutare se le attività di informazione scientifica siano svolte in conformità alle presenti regole generali e alle procedure applicabili, sia per modalità che per tempi;
- gli esiti della verifica ispettiva interna vengono trasmessi all'Organismo di Vigilanza che evidenzia le non conformità e propone le corrispondenti azioni correttive ed accerta poi la loro adozione/registrazione/attuazione;
- nel rispetto di quanto già stabilito per i flussi di attività di *Area Manager* e Informatori Scientifici nelle procedure aziendali, è garantita un'informazione costante, puntuale e precisa circa lo svolgimento di iniziative all'esterno con finalità di promozione nell'interesse di AGPharma;
- la Società procede al riesame periodico delle azioni preventive e correttive nonché del sistema delle procedure in tema di informazione scientifica al fine di assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia e comunica le risultanze del riesame all'Organismo di Vigilanza;

II. 2. Regole sui servizi in *outsourcing*.

Per quanto concerne le attività svolte da AGPharma in *outsourcing* (così come elencate nella Premessa alla Parte Generale del presente Modello), la Società garantisce l'osservanza delle seguenti regole generali di condotta:

- selezionare i fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza nonché dei parametri indicati nelle procedure aziendali di riferimento, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa;
- verificare periodicamente, e comunque ad ogni scadenza contrattuale, la sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità del servizio reso, secondo indicato nelle procedure aziendali di riferimento;
- con particolare riguardo all'area legale e, per quanto applicabile, alla farmacovigilanza, la Società garantisce la puntuale osservanza da parte del fornitore delle regole, degli adempimenti e delle modalità organizzative stabilite nelle apposite procedure aziendali;
- nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società, verificare qualità ed affidabilità del prodotto e/o servizio secondo regole e modalità descritte nella procedure aziendali di riferimento;
- stabilire compensi in misura fissa per i servizi resi o, comunque, con divieto di parametrarli al raggiungimento di determinati obiettivi aziendali;
- obbligare il fornitore mediante l'inserimento di apposite clausole contrattuali al rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole contenute o richiamate nel presente Modello (incluse quelle stabilite nelle Procedure aziendali di riferimento) applicando, in caso di violazione, le sanzioni disciplinari ivi previste nei confronti dei terzi e, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto;
- svolgere controlli periodici (o a campione) sulle modalità di esercizio delle attività espletate nell'interesse di AGPharma e, per quanto possibile, richiedere al fornitore la garanzia sul rispetto delle corrispondenti regole normative e/o amministrative e sulla formazione del personale all'uopo impiegato o distaccato presso AGPharma (anche in tema di responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001);
- risolvere il contratto nel caso di condanna del fornitore per uno degli illeciti amministrativi di cui al d.lgs. 231/2001 dipendenti da reato commesso (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto di AGPharma e sospendere l'esecuzione nel caso in cui nei suoi confronti venga elevata la contestazione ai sensi dell'art. 59, d.lgs. 231/2001 relativamente a reati commessi (anche o solo) nell'esercizio delle attività svolte per conto di AGPharma;
- estendere, per quanto applicabili, al personale del fornitore eventualmente distaccato presso AGPharma le regole previste nel presente Modello e/o nelle procedure aziendali in esso richiamate relativamente al personale della Società.

III. Regole sulla gestione delle liberalità

Nel caso in cui la Società riceva da terzi, in qualsiasi modo (per posta, per email, per fax, etc.), una richiesta di liberalità a titolo di donazioni di strumentazione da lavoro o di libri, abbonamenti a riviste scientifiche specializzate, finanziamenti di borse di studio, contributi di ricerca, comodati d'uso, sponsorizzazioni, etc.) si osservano le seguenti regole di condotta:

- 1) chiunque, a qualsiasi titolo, riceve una richiesta diretta alla Società è tenuto a darne comunicazione al **Responsabile dei comodati d'uso, Donazioni e atti di liberalità** (d'ora in poi, per brevità, RCDL) e al **Presidente-Amministratore Delegato** (già sopra indicato come AD) anche per il tramite dell'Ufficio Segreteria e *Marketing*;
- 2) salvo non si ritenga subito di rifiutare la richiesta, l'RCDL, d'intesa con l'AD, effettua, anche per il tramite del personale di segreteria e col supporto dell'area legale, un'istruttoria

preliminare volta ad esaminare la richiesta e valutarne regolarità, completezza, veridicità, attinenza con gli interessi e/o con le attività aziendali, economicità ed opportunità, anche chiedendo ulteriori informazioni, precisazioni, chiarimenti o documenti (ad esempio Statuto o ultimo bilancio/rendiconto approvato) all'ente/soggetto richiedente (tra l'altro, sulla sua reale natura, sull'organizzazione interna, sull'operatività nel tempo e sulla comprovata notorietà nel settore) all'ente/soggetto richiedente al quale può inviare una dichiarazione di "generica" e "astratta" disponibilità;

- 3) nel caso di ONLUS o associazione nazionale di pazienti, la richiesta deve recare una dichiarazione da rappresentante legale pro tempore di assenza di conflitto d'interesse;
- 4) nel caso di donazioni di valore superiore a € 10.000,00 la richiesta e la documentazione eventualmente già disponibile vengono sottoposte al **Comitato Donazioni** (preventivamente costituito con delibera congiunta degli amministratori e composto dal Direttore Vendite, dal Direttore Amministrativo e da un legale esterno incaricato) il quale, all'esito dell'istruttoria, può decidere all'unanimità di procedere ad effettuare la donazione;
- 5) ove l'AD, personalmente o su segnalazione del Comitato Donazioni, lo ritenga necessario o comunque opportuno, trasmette (anche per il tramite dell'RCDL o del personale di segreteria eventualmente per email) la documentazione all'Organismo di Vigilanza istituito ex D.Lgs. 231/2001, per il tramite del relativo componente interno, al fine di richiedere un parere (**facoltativo e comunque non vincolante**) in ordine alla **conformità o meno dell'eventuale liberalità alle regole stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente**: in tal caso, l'Organismo di Vigilanza, previa apposita condivisione anche informale, trasmette il proprio parere per email, per il tramite del proprio componente interno, all'AD (sia pur a mezzo dell'RCDL o del personale di segreteria);
- 6) nel caso in cui si ritenga di poter procedere alla liberalità, sempre che il Comitato Donazioni abbia deciso in tal senso all'unanimità per importi superiori a € 10.000,00, l'AD comunica all'ente/soggetto richiedente, per posta ordinaria o anche per email, la disponibilità della Società a condizione che venga sottoscritta una apposita convenzione in cui, sia pur sinteticamente, si regolamentino oggetto, presupposti, condizioni, finalità, modalità, importo e forme di rendicontazione;
- 7) l'AD, anche per il tramite dell'RCDL o del personale di segreteria e col supporto dell'are legale, trasmette (anche per email) all'ente/soggetto richiedente una bozza di convenzione scritta in cui:
 - a) viene riportata in premessa la richiesta adeguatamente motivata dell'ente/soggetto;
 - b) si dà conto della preventiva effettuazione di un'istruttoria *ad hoc*, nel rispetto di quanto stabilito nel presente Modello organizzativo, nonché delle procedure aziendali vigenti;
 - c) si motiva specificamente l'interesse della Società ad effettuare la liberalità;
 - d) si quantifica l'importo della liberalità (ove diverso da quello eventualmente richiesto), tenuto conto delle condizioni economiche dell'ente e delle risorse finanziarie in quel momento a disposizione;
 - e) si stabiliscono modalità e tempi di pagamento;
 - f) si prevede espressamente l'onere di destinazione delle somme/beni oggetto di donazione, la cui violazione può determinare la loro restituzione previa risoluzione del contratto disciplinano forme, modalità e tempi della rendicontazione da parte dell'ente beneficiario (cd. *feedback*);
- 8) all'esito di un confronto con l'ente/soggetto beneficiario, raggiunto l'accordo sul testo della bozza, si procede, previo assenso all'unanimità del Comitato Donazioni per importi superiori a € 10.000,00, alla datazione e sottoscrizione della convenzione scritta da parte dell'AD della Società in duplice originale (uno archiviato presso la Società e uno rilasciato

all'ente/soggetto beneficiario) e soltanto dopo si dà seguito alla liberalità mediante pagamento dell'importo nel rispetto di limiti, tempi, condizioni e modalità stabiliti nella convenzione;

- 9) come già indicato nella Parte Generale del presente Modello (punto 3.3.2), all'Organismo di Vigilanza viene comunque trasmesso, a cadenza trimestrale, un elenco (per iscritto o per email, anche solo per il tramite del componente interno) delle donazioni effettuate e delle rendicontazioni pervenute.

IV. Struttura della Parte Speciale

Ciò premesso, la presente parte del Modello è articolata in diverse "Parti Speciali" (da lett. "A" a lett. "O"), in corrispondenza dei singoli reati o gruppi omogenei di reati considerati "a rischio" per la Società, tra quelli previsti come presupposto per la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare ogni Sezione contiene:

- 1) un **elenco dei singoli reati-presupposto** a rischio per la Società, con il testo delle relative disposizioni incriminatrici;
- 2) "**considerazioni specifiche**" riguardanti l'individuazione delle principali attività a rischio, delle possibili modalità di commissione dei reati, nonché dei corrispondenti "principi di comportamento";
- 3) la sintesi delle **attività a rischio** e l'indicazione delle corrispondenti **speciali regole di condotta a carattere preventivo** ad integrazione/specificazione, per quanto applicabili, di quelle:
 - previste dalla legge o da atti amministrativi;
 - contenute nel Codice Etico e nel Codice deontologico di Farindustria (come tempo per tempo vigente);
 - contenute nelle procedure aziendali, cui il presente Modello rinvia come tempo per tempo vigenti.

PARTE SPECIALE

"A"

Reati contro la Pubblica Amministrazione

A) CORRUZIONE, CONCUSSIONE E INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ¹

Art. 317 del codice penale – Concussione

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 del codice penale - Corruzione per l'esercizio della funzione

¹ La presente Parte tiene conto delle modifiche disposte in tema di delitti contro la pubblica amministrazione, dapprima, dalla L. 6 novembre 2012 n. 190 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 n. 265 e in vigore dal 28 novembre 2012) nonché, da ultimo, dalla Legge 27 maggio 2015 n. 69 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2015 e in vigore dal 14 giugno 2015).

Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Art. 319 del codice penale - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis del codice penale - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Art. 319-ter del codice penale - Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater del codice penale - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 del codice penale - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 del codice penale - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 del codice penale - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis del codice penale - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.*

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323-bis del codice penale – Circostanze attenuanti

Se i fatti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-quater, 320, 322 e 322-bis e 323 sono di particolare tenuità le pene sono diminuite.

Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi.

Considerazioni specifiche

Preliminarmente, è necessario premettere che:

- la nozione di *pubblico ufficiale*, fornita dall'art. 357 c.p., è imperniata sull'*esercizio in concreto* della funzione legislativa (attività diretta alla formazione delle leggi), giudiziaria (attività che abbraccia tanto la funzione giurisdizionale in senso stretto, quanto l'attività requirente e tutte le funzioni di carattere amministrativo ad essa collegate) o amministrativa. Quest'ultima è contrassegnata dalla fonte della disciplina, che deve essere data da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi ed è inoltre caratterizzata, in via alternativa, dalla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi attraverso poteri autoritativi o certificativi.
- anche la definizione di *incaricato di pubblico servizio*, contenuta nell'art. 358 c.p., deve essere considerata prevalentemente sotto il profilo oggettivo e funzionale dell'attività in concreto svolta, che deve essere caratterizzata: in positivo dalla disciplina attraverso norme di diritto pubblico del servizio; in negativo, dalla mancanza di poteri tipici della pubblica funzione, che tuttavia non può consistere nel mero "*svolgimento di semplici mansioni di ordine*", né nella "*prestazione di opera meramente materiale*".

Si tratta di tipologie di reati che possono essere realizzate a tutti i livelli organizzativi. Ovviamente sussistono alcuni ambiti ove il rischio si può presentare in misura maggiore.

È opportuno ricordare come la corruzione rilevi anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri i quali, secondo la legge italiana, sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Peraltro, le disposizioni di cui agli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, c.p. si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso alle persone indicate dal secondo comma, n. 2 dell'articolo 322-bis c.p. «*qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali*» ovvero «*al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria*».

I delitti di concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 317 e 319-*quater* c.p.), e quelli di corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 319-ter, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.) si differenziano tra loro per il diverso rapporto che intercorre tra l'agente pubblico e quello privato: nel primo caso di (tendenziale) soggezione derivante dal cd. *metus publicae potestatis* generata nel privato; nel secondo caso di (tendenziale) parità. Inoltre, mentre nella concussione o induzione indebita a dare o promettere utilità il privato agisce *certat de damno vitando*, nella corruzione *certat de lucro captando*.

In particolare, i delitti di concussione (art. 317 c.p.) e di induzione indebita a dare o promettere utilità (319-*quater* c.p.) si differenziano tra di loro per l'effetto, rispettivamente, di *costrizione* o di mera *induzione* che l'abuso dei poteri o delle qualità da parte dell'agente pubblico produce sul privato e, quindi, sulla libertà di autodeterminazione di quest'ultimo: a titolo esemplificativo, nel secondo caso possono ricomprendersi tutte le ipotesi di frode, velate allusioni o suggerimenti, condotte di tipo omissivo, ostruzionistico o dilatorio che non assurgano al grado di violenza psichica. In particolare, la fattispecie di induzione indebita di cui all'art. 319-*quater* c.p. è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio. Nella concussione di cui all'art. 317 c.p., invece, si è in presenza di una condotta del pubblico ufficiale che, in termini di violenza o minaccia, limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario.

Infine, per l'induzione a dare o promettere utilità risponde anche il privato, sia pur con pena diversa e ridotta rispetto a quella dell'agente pubblico, il quale, anziché mantenere una posizione di intransigenza e di osservanza della legge, finisce con l'assecondare la venalità dell'agente pubblico per effetto di una vantaggiosa e compiacente soggezione.

Quanto alla corruzione, se ne prevedono attualmente due diverse tipologie: una cd. “*propria*” (art. 319 c.p.) riferita alla retribuzione per il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d’ufficio e una cd. “*impropria*”, “*per l’esercizio della funzione*” o anche “*per asservimento*” (art. 318 c.p.), che prescinde dall’individuazione di uno specifico atto d’ufficio quale oggetto dell’accordo e nella quale possono eventualmente farsi rientrare, oltre alle retribuzioni per il compimento di atti d’ufficio, i compensi dati o promessi in relazione ad atti futuri non ancora individuati e i donativi intesi come atti di omaggio o servilismo, salvo quelli d’uso (cd. *munuscula*).

Le aree aziendali ove il rischio si può presentare in misura maggiore possono individuarsi nei seguenti settori:

- Attività di consulenza (relativamente alla assistenza alle imprese per i profili giuridici e amministrativi connessi alla realizzazione di opere pubbliche mediante, appalti, concessione, *project financing*, *general contracting* e nelle altre forme previste dalla normativa in materia di Opere Pubbliche);
- R.S.P.P. (relativamente ai rapporti con pubblici ufficiali per gli adempimenti relativi alla normativa sulla sicurezza, alle prestazioni socio sanitarie, etc.);
- Area Amministrazione (relativamente ai contatti con pubblici ufficiali per la richiesta di licenze, autorizzazioni, permessi, ecc., ed alla gestione delle risorse finanziarie);
- Attività che implicano rapporti con pubblici ufficiali, organi titolari di poteri autorizzativi, concessori, abilitativi, regolatori o ispettivi ed attività che implicano la partecipazione a pubbliche gare o trattative con Amministrazioni e/o enti pubblici per l’affidamento di incarichi;
- Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- Gestione dei flussi finanziari e pagamenti;
- Gestione degli omaggi, donazioni, finanziamenti e borse di studio;
- Selezione ed assunzione del personale e dei consulenti esterni.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire con riferimento alle sopra descritte ipotesi di reato, si possono dare le seguenti indicazioni. Oltre all’esplicito divieto di porre in essere condotte che possano configurare tale reato già contenuto nel Codice Etico si dovranno, ad esempio:

- (i) prevedere idonee procedure di controllo dei flussi finanziari aziendali e della documentazione aziendale;
- (ii) controllare adeguatamente i collaboratori esterni e la congruità dei compensi pagati rispetto a quelli di mercato.

B) TRUFFA E FRODE AI DANNI DELLO STATO E REATI IN TEMA DI EROGAZIONI PUBBLICHE

Art. 316-bis del codice penale - Malversazione a danno dello Stato

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter del codice penale - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore ad euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640-bis del codice penale - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640, comma 2, n. 1 del codice penale – Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-ter del codice penale - Frode informatica***

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

****Tale fattispecie di reato assume rilievo, ai fini del Decreto, solo se realizzata in danno della P.A.*

Considerazioni specifiche

Le norme richiamate mirano a tutelare l'erogazione di finanziamenti pubblici o comunitari nel momento dell'erogazione e nel successivo momento dell'utilizzazione, ad eccezione delle ultime due figure delittuose di truffa ai danni dello Stato, di cui all'art. 640 c.p., co. 2 n. 1, che punisce più in generale tutte quelle condotte decettive che determinano la verifica di un danno a carico dello Stato di altro ente pubblico con la realizzazione di un ingiusto profitto per l'autore del fatto o per altri, e della frode informatica di cui al 640-ter, che rileva in quanto si cagioni un danno allo Stato o ad altro ente pubblico attraverso l'alterazione di sistemi informatici o telematici o l'introduzione senza diritto all'interno di essi. Le aree aziendali che possono essere ritenute più "a rischio" in tale ambito sono, ad esempio, tutte le attività che implicano rapporti con enti erogatori di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e, più in generale, con la pubblica amministrazione, anche tramite sistemi informatici o telematici.

Le prime tre ipotesi si configurano, ad esempio, quando i fondi o i finanziamenti pubblici o comunitari ottenuti vengano utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati erogati o, nella fase di istruttoria di detti fondi o finanziamenti, quando vengano omesse informazioni dovute o prodotti alla P.A. documenti falsi o alterati, per far risultare esistenti condizioni per l'erogazione o per attestare a tal fine atti, fatti o circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati già trasmessi alla P.A.

In relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire, per contrastare tale fenomeno a livello aziendale, oltre all'esplicito divieto contenuto nel Codice Etico di porre in essere dette condotte, seguito da un'adeguata diffusione dello stesso, dovrà essere garantita:

- i. la formazione/informazione dei soggetti che gestiscono le procedure per le eventuali richieste di fondi;
- ii. la necessaria separazione (anche attraverso il sistema delle deleghe) delle funzioni fra chi è incaricato di presentare la documentazione relativa e chi gestisce le attività realizzative;
- iii. il controllo gerarchico sulla documentazione da presentare (relativamente sia alla documentazione di progetto che alla documentazione attestante i requisiti tecnici, economici e professionali della società che presenta il progetto).

Per quanto riguarda la frode informatica, l'ipotesi delittuosa potrebbe essere commessa mediante alterazione di registri informatici della P.A., per far risultare esistenti condizioni per la partecipazione a gare o per modificare dati già trasmessi alla P.A. stessa.

In questo ambito, la Società dovrà adottare una serie di procedure e controlli per rendere sicuri i propri sistemi informatici e telematici, limitando l'accesso agli stessi attraverso l'utilizzo di *password* da parte di tutti i soggetti che ne fanno utilizzo e l'osservanza di tutte le misure di sicurezza dettate anche in tema di *privacy* e, in particolare, prevedere che gli accessi a sistemi informatici o telematici della P.A. posseduti per specifiche funzioni aziendali debbano essere tracciati e monitorati.

All'interno di queste attività, le operazioni nell'esecuzione e/o nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei reati suddetti sono:

- operazioni relative al rilascio di contributi pubblici e finanziamenti agevolati e più in generale che comportino rapporti con lo Stato, enti pubblici o comunitari;
- operazioni di gestione delle risorse finanziarie;
- operazioni concernenti la presentazione di istanze e di dichiarazioni rilasciate ad Amministrazioni e/o Enti Pubblici;

- operazioni di assunzione del personale o di consulenti esterni, qualora le persone da selezionare o da assumere abbiano avuto o abbiano rapporti diretti o indiretti con Amministrazioni e/o Enti Pubblici o con organismi dell'Unione Europea.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

I reati descritti nella presente Parte speciale hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. o con soggetti che svolgono una funzione pubblica o un pubblico servizio.

Oltre alle aree a rischio già richiamate nell'ambito delle "Considerazioni specifiche" di cui alle singole tipologie di reato, all'interno della Società possono ritenersi "a rischio" anche le attività di procacciamento dei prodotti e dei servizi.

Riassumendo, le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere commessi i reati richiamati sono:

- partecipazione a trattative e a gare d'appalto pubblico;
- operazioni di assunzione e/o gestione del personale, qualora le persone da selezionare o assumere abbiano (o abbiano avuto in tempi recenti) rapporti diretti o indiretti con lo Stato e le P.A., anche straniere od organismi dell'Unione Europea;
- richiesta e ottenimento di agevolazioni, contributi, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione ("P.A."), altri enti, autorità o istituzioni italiani, ovvero stranieri, europei o sovranazionali (tutti collettivamente "Enti");
- gestione delle attività ispettive o di vigilanza svolte dalla P.A. o Enti pubblici o comunitari;
- gestione degli adempimenti di natura fiscale, tributaria, previdenziale, nei rapporti con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS, l'INAIL;
- rapporti con le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative, anche attraverso i consulenti esterni;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale;
- stipulazione di contratti con la P.A., Enti pubblici o comunitari, per la fornitura di beni o servizi;
- gestione dell'attività di sponsorizzazione della Società e organizzazione di eventi, ove siano coinvolti la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione della tesoreria, delle risorse finanziarie, della liquidità della Società, nonché attività di fatturazione e contabilizzazione;
- gestione dei servizi informatici;
- accesso ai terminali collegati alla P.A., Enti pubblici o comunitari, o comunque utilizzati per comunicazione di dati o informazioni ad essi;
- gestione dei rapporti con la P.A., enti pubblici o comunitari;
- gestione di eventuali contenziosi tributari;
- pagamenti verso la P.A., enti pubblici o comunitari;
- selezione ed assunzione del personale e dei consulenti e gestione dei corrispondenti rapporti contrattuali.

I destinatari che agiscono nell'ambito delle aree di rischio individuate, devono osservare le seguenti regole speciali di condotta:

1. stretta osservanza delle leggi, del Codice Etico e delle procedure aziendali, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;

2. osservanza dei criteri di massima trasparenza e correttezza nell'instaurazione di qualsiasi rapporto con la P.A. e nei rapporti con terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una funzione pubblica o pubblico servizio: a tale fine, dovranno essere ricostruibili la formazione degli atti ed i relativi livelli autorizzativi; i documenti riguardanti l'attività d'impresa nelle suddette aree a rischio dovranno essere conservati a cura della funzione competente con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi potrà essere consentito solamente al soggetto competente, secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché all'OdV;
3. per quanto riguarda la selezione e l'assunzione di personale, rispetto di quanto già stabilito nell'apposita procedura aziendale;
4. le comunicazioni con terzi (inclusa la PA) riguardanti richieste relative prodotti AGPharma vengono effettuate da personale competente, anche mediante apposito numero verde, secondo le regole stabilite nell'apposita procedura aziendale in ossequio ai principi di trasparenza, correttezza e completezza informativa;
5. per ciascuna delle attività a rischio non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge.

Ai fini dell'attuazione di quanto sopra, oltre alla stretta osservanza dei principi dettati nel Codice Etico e delle regole generali di condotta previste nel presente Modello con particolare riferimento alle attività di informazione scientifica, valgono gli ulteriori seguenti **criteri direttivi**:

1. i rapporti con la P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario dall'AD o, ove nominato, da un apposito responsabile, il quale gestirà i rapporti con la P.A. nell'ambito del procedimento da espletare, riferirà agli organi aziendali di vertice ed all'OdV ed interpellierà quest'ultimo anche per questioni interpretative attinenti all'osservanza delle procedure preventive previste dal Modello;
2. i contratti con i collaboratori non subordinati devono essere definiti per iscritto con l'indicazione del compenso/provvigione pattuita, che dovranno essere adeguati e giustificati in relazione al tipo di incarico affidato ed alla prassi vigente in ambito locale; nei contratti stessi dovrà essere inserita una clausola che preveda la risoluzione del contratto in caso di inosservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o nel presente Modello;
3. eventuali sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e collaboratori devono rispondere ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni ricoperte, con l'attività svolta e con le responsabilità affidate e non possono essere legati al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
4. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto al fine di dimostrare che le somme ottenute sono state utilizzate per gli scopi cui erano destinate;
5. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti statali o comunitari, partecipazione a gare pubbliche, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all'OdV circa eventuali situazioni di irregolarità.

Per quanto riguarda specificamente le **operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie** è necessario seguire le seguenti regole:

- non deve esserci identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
- devono essere stabiliti limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la fissazione di soglie quantitative coerenti con le competenze gestionali e con le responsabilità organizzative affidate alle singole persone, il cui superamento può avvenire solo su motivata autorizzazione rilasciata per iscritto dall'AD e archiviata presso gli uffici dell'Amministrazione;
- le operazioni che comportano l'utilizzazione di risorse economiche e/o finanziarie devono avere una causale espressa ed essere, anche in ottemperanza ai principi generali sopra richiamati, documentate, registrate correttamente e verificabili;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, che ne attesta la congruità; in caso di operazioni ordinarie, entro i limiti quantitativi indicati, la motivazione può essere limitata al riferimento alla classe o tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione, mentre nelle operazioni straordinarie o eccedenti i limiti quantitativi, la motivazione deve essere analitica.

Per quanto riguarda specificamente la **gestione dei rapporti di consulenza** è necessario seguire le seguenti regole:

- la scelta del consulente esterno, come anche di rappresentanti, procuratori o difensori in giudizio, avviene in relazione alle tematiche da gestire e sulla base di criteri di serietà, professionalità e stimata reputazione;
- il compenso del consulente deve essere commisurato alla prestazione e in linea con gli accordi intrapresi e non può essere legato al raggiungimento di obiettivi o di affari che possano riflettersi nella incentivazione o commissione di illeciti;
- l'attività di consulenza viene opportunamente documentata;
- l'AD comunica al CdA, all'assemblea dei soci e all'OdV, con periodicità annuale, l'elenco delle attività di consulenza svolte nell'interesse della Società;
- sulla base dei flussi informativi periodicamente ricevuti dall'AD, l'OdV può procedere alla verifica delle consulenze, specie con riferimento al rapporto tra costi, tempi e benefici per la Società.

Per quanto riguarda la **gestione di eventuale contenzioso** si osservano le seguenti regole, specie al fine di evitare la commissione dei reati di corruzione in atti giudiziari, o istigazione ai medesimi:

- copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni o periti di parte) a Giudici, a membri del Collegio Arbitrale, o a Periti d'ufficio chiamati a giudicare sul contenzioso di interesse della Società viene debitamente archiviata;
- l'AD deve comunicare al CdA, all'assemblea dei soci e all'OdV, con periodicità definita, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- chiunque, per conto della Società, riceva eventuale notifica riguardante qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare all'AD copia dell'atto ricevuto;
- chiunque, per conto della Società, riceva ogni rilevante missiva riguardante minaccia di procedimento giudiziario o amministrativo deve tempestivamente consegnare all'AD copia della missiva ricevuta.

Per quanto riguarda la **gestione di eventuali ispezioni** si osservano le seguenti regole di condotta:

- tempestiva e completa messa a disposizione dei documenti che gli incaricati delle autorità di vigilanza (Guardia di Finanza, ASL, INAIL, INPS, etc.) o altro organo richiedente ritengano necessario acquisire nel corso delle attività ispettive;
- partecipazione alle ispezioni dei soli soggetti a ciò espressamente delegate da parte della Società;
- redazione e conservazione dei verbali formati in occasione dell'ispezione;
- l'AD comunica l'inizio delle ispezioni all'Organismo di Vigilanza, cui trasmette altresì copia del verbale conclusivo dell'ispezione.

Per quanto riguarda la **selezione e gestione del personale.** fermo quanto già stabilito nell'apposita procedura aziendale, si osservano le seguenti regole di condotta:

- la selezione del personale (dipendenti o collaboratori) avviene esclusivamente sulla base di criteri di capacità, professionalità, competenza, esperienza, reputazione, credibilità e senza alcuna forma di discriminazione;
- osservanza delle normative anticorruzione, anche ai fini delle nuove assunzioni dei candidati da selezionare e da inserire nell'organico aziendale, delle promozioni e delle valutazioni del personale;
- ogni eventuale richiesta di assunzione da parte di soggetti interni alla Società o di soggetti esterni deve essere accompagnata da apposita documentazione e motivazione;
- divieto di assumere o impiegare, per un periodo di almeno tre anni dalla cessazione del servizio, soggetti che, negli ultimi tre anni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti della Società.

Per quanto riguarda **liberalità di qualsiasi tipo (erogazioni in denaro o in natura)** si osservano le seguenti regole:

- le donazioni, comodati d'uso e atti di liberalità aventi ad oggetto strumentazioni strettamente inerenti la professione medica possono essere effettuate solo a favore di istituti universitari, ospedali e case di cura, studi privati e nel rispetto della legislazione vigente e delle procedure aziendali;
- non è consentito (farsi indurre a) offrire denaro, doni, servizi, favori o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali e a incaricati di pubblico servizio o comunque a dipendenti della Pubblica Amministrazione (inclusi organi giudiziari o arbitrali, nazionali o internazionali) ovvero di interlocutori commerciali privati o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo si tratti di doni o utilità d'uso e di modico valore;
- occasionalmente e non in modo ripetitivo, oppure nel corso di incontri periodici di approfondimento scientifico, è consentito offrire pranzi e/o cene ispirati a principi di sobrietà ed economicità, cui partecipano medici o operatori sanitari e personale aziendale, eventualmente accompagnato da un *Area Manager*;
- nel corso di convegni/congressi è consentita la distribuzione di *gadget* di valore trascurabile attinenti alla professione del medico o del farmacista, con esclusione di oggetti che richiamino graficamente la confezione dei propri prodotti ad eccezione dei campioni gratuiti nel pieno rispetto delle disposizioni legislative vigenti, delle regole stabilite nel presente Modello organizzativo e delle procedure aziendali ivi richiamate;
- quanto, in particolare, alla **sponsorizzazione di congressi, convegni, riunioni scientifiche, corsi di aggiornamento, manifestazioni nazionali o internazionali o simposi satellite,** ad integrazione/specificazione di quanto stabilito nelle procedure aziendali di riferimento;
 - a) la sponsorizzazione alle manifestazioni congressuali ha esclusivo respiro istituzionale attraverso l'utilizzo di spazi espositivi, stand e materiale promozionale e scientifico e deve essere motivata sulla base del ruolo da essa svolto nei settori della ricerca, dello sviluppo

- e dell'informazione scientifica d'interesse della Società, nonché ispirata a criteri di eticità, scientificità ed economicità;
- b) le sponsorizzazioni di convegni, congressi, riunioni scientifiche, corsi di aggiornamento o manifestazioni (nazionali e internazionali) vanno proposte, valutate e autorizzate da soggetti diversi, rispettivamente competenti nell'ambito della Società;
 - c) i pagamenti relativi a sponsorizzazioni vanno effettuati dai soggetti competenti, nel rispetto delle procedure aziendali, solo previa consegna di relativa documentazione e verifica del bene o servizio effettivamente consegnato o reso da parte del fornitore in occasione del convegno o congresso;
 - d) le iniziative promozionali assunte dagli informatori scientifici devono essere espressamente ed immediatamente condivise col rispettivo *Area Manager*, il quale esercita comunque la vigilanza sul loro corretto espletamento e col personale della Società competente all'autorizzazione della relativa spesa;
 - e) i rapporti (comunicazioni, contatti, accordi, etc.) con i fornitori per la sponsorizzazione di congressi o convegni sono condivisi dall' informatore scientifico con il proprio *area manager* il quale relaziona periodicamente la Società;
 - f) è fatto divieto di organizzare e/o sponsorizzare la partecipazione di operatori a corsi di aggiornamento non aventi una finalizzazione medico-scientifica (come, ad esempio, corsi di lingua straniera o di natura informatici o fiscale ovvero iniziative analoghe);
 - g) nell'ambito di convegni, congressi o riunioni scientifiche è vietata l'organizzazione di iniziative autonome di tipo sociale, culturale o turistico *a latere* del congresso o comunque non organizzate dal congresso stesso per la collegialità dei partecipanti, salva la possibilità di ospitare singoli partecipanti, compatibilmente alle esigenze del convegno e comunque mai nel corso del suo svolgimento, in cene o eventi analoghi che rientrino nel normale svolgersi delle relazioni in tale ambito e non importino una spesa superiore ai prezzi medi praticati per il tipo di iniziativa col limite massimo convenzionale di € 100 euro (cento/00) a persona;
 - h) l'obiettivo primario della organizzazione/sponsorizzazione di convegni e congressi di livello internazionale, nazionale e regionale deve essere costituito dallo sviluppo della collaborazione scientifica con la classe medica;
 - i) le manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente dalla Società devono tenersi in località e sedi la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico ed organizzativo, ed essere caratterizzate da un programma scientifico qualificante, con esclusione di località a carattere turistico nel periodo 1 giugno – 30 settembre per le località di mare e 1 dicembre – 30 marzo per le località di montagna, ad eccezione di capoluoghi di provincia o regione sedi di strutture universitarie e ospedaliere di rilievo sempre che i lavori e l'ospitalità siano concentrati in contesto cittadino e non in prossimità di tratti di mare attrezzati e fruibili per la balneazione;
 - j) è vietata l'organizzazione di eventi congressuali che si tengano su navi, *resort*, castelli al di fuori del contesto cittadino, masserie, agriturismo, golf club, strutture termali o che abbiano come attività prevalente servizi dedicati al benessere o SPA;
 - k) qualora la Società partecipi o organizzi direttamente manifestazioni congressuali, l'ospitalità offerta non può presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalità tecnico-scientifiche della manifestazione;
 - l) l'invito di medici a convegni o congressi è subordinato all'esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e la specializzazione dei partecipanti;
 - m) nel corso delle manifestazioni (nazionali o interregionali) che si svolgono in Italia o all'estero (salvo si tratti di eventi regionali o riunioni scientifiche a livello locale, caratterizzati da un

ambito di provenienza dei partecipanti di livello provinciale o della singola Regione, in occasione dei quali si offrono solo *coffee break* o *light lunch* nel caso di durata superiore alle sei ore formative) la Società può farsi carico di eventuali oneri di ospitalità per medici e farmacisti - tranne che per corsi di aggiornamento realizzate attraverso lo strumento elettronico (*web meeting*, *e-meeting*, FAD o eventi analoghi) - con esclusivo riferimento a viaggi aerei in classe economica e soggiorno in alberghi con un massimo di quattro stelle, salvo si tratti di convegni internazionali che prevedano voli intercontinentali superiori alle sei ore consecutive rispetto ai quali è possibile offrire voli in business ai soli relatori inseriti in programma;

- n) non è consentita l'organizzazione all'estero di convegni, congressi o corsi di aggiornamento cui partecipino esclusivamente o prevalentemente medici italiani;
 - o) le riunioni scientifiche devono essere tenute in sedi quali ospedali, università, fondazioni di carattere scientifico o sale congressuali esterne o aziendali tali da assicurare dignità scientifica, nonché in località scelta sulla base di ragionevoli motivazioni di ordine scientifico, logistico e organizzativo;
 - p) in ogni caso, la Società assume come parametri gli ulteriori limiti e criteri stabiliti per viaggi, trasporto, soggiorni, trasferte, scelta della località e della sede degli eventi (interregionali, regionali o locali, simposi satellite, visite ai laboratori aziendali, *investigator meetings*), oneri di ospitalità e materiale promozionale utilizzabile in sede congressuale, nel Codice Deontologico di Farmindustria (come tempo per tempo vigente);
- per quanto riguarda il conferimento di **consulenze scientifiche, contributi di ricerca o borse di studio**:
- è consentito, previa decisione dei vertici operativi aziendali (AD), il ricorso da parte delle Società alla collaborazione dei medici come consulenti, nonché per servizi quali relatori e moderatori a convegni, nonché il coinvolgimento degli stessi in studi osservazionali, servizi di addestramento e formazione;
 - le borse di studio o gli assegni di ricerca finanziati dalla Società (ad esempio a università o enti di ricerca) possono avere ad oggetto esclusivamente progetti di interesse scientifico con specifici e misurabili obiettivi, attinenti o complementari alle attività d'interesse aziendale, previa sottoscrizione di una apposita, sia pur sintetica, convenzione scritta con l'ente/soggetto beneficiario;
 - è necessaria la stipula di un contratto scritto tra medico e le Società che specifichi la natura del servizio prestato motivando specificamente l'esigenza di tale servizio;
 - nel contratto deve essere previsto l'obbligo per il consulente di dichiarare il rapporto in essere con la Società in tutte le occasioni in cui egli scrive o parla in pubblico sull'argomento oggetto del rapporto di collaborazione. Il medesimo obbligo è applicabile anche nel caso in cui vengano impiegati part-time medici che esercitano la professione;
 - la documentazione riguardante i servizi offerti dai consulenti deve essere archiviata e conservata dalla Società per un periodo di almeno tre anni;
 - il compenso riconosciuto dalle società per i servizi offerti deve essere individuato secondo i criteri di economicità e riflettere il valore di mercato dei servizi stessi;
 - in tutti i casi in cui siano previsti viaggi o qualsiasi forma di ospitalità si applicano le regole già richiamate nel presente Modello in materia di convegni e congressi;
 - le borse di studio finanziate dalla Società e i contributi di ricerca possono avere ad oggetto esclusivamente progetti di interesse scientifico (inclusi studi osservazionali, sperimentazioni cliniche, dottorati di ricerca, posti da ricercatore, assegni di ricerca, scuole di specializzazione, etc.) con specifici e misurabili obiettivi ritenuti particolarmente meritevoli, previa sottoscrizione di una convenzione scritta con la struttura (università, fonazioni di ricerca o universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca

pubblici, ASL, ospedali, case di cura, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, associazioni riconosciute il cui Statuto preveda lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca) presso la quale opera il beneficiario, dovranno avere carattere singolare e non abituale (non potendosi ripetere con la medesima struttura prima di almeno tre anni) e dovranno comunque essere adeguatamente rese pubbliche, quanto a destinatario e valore economico del singolo finanziamento, ad esempio mediante notizia sul proprio sito aziendale per un periodo di almeno tre mesi coincidenti col primo trimestre di ciascun anno;

- l'erogazione del contributo economico è consentita solo dopo l'emanazione del bando e l'assegnazione della borsa/assegno di ricerca;
 - non sono consentiti contributi liberali specificamente destinati a finanziare posti di professore universitario;
- per quanto riguarda la **collaborazione con società scientifiche ed associazioni mediche**, essa deve essere ispirata alla divulgazione della conoscenza scientifica ed al miglioramento della conoscenza professionale, nonché essere svolta in collaborazione con Enti di provata affidabilità e di levatura nazionale, di cui sia ben nota la missione.

PARTE SPECIALE

“B”

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Art. 473 del codice penale – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero,

senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma sopra riportata è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. La fattispecie si configura sia mediante la contraffazione o l'alterazione, che tramite l'uso dei segni distintivi, quando siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo di entrambi i reati è il dolo generico, sebbene ai fini della configurabilità della fattispecie, per quanto riguarda l'esistenza del titolo industriale, in luogo della effettiva conoscenza sia sufficiente la conoscibilità.

Art. 474 del codice penale – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Considerazioni specifiche

Anche in questo caso, l'interesse tutelato dalla norma in esame è il pubblico affidamento generato dai marchi e dai segni distintivi e la necessità per le imprese di mantenere la funzione distintiva e la funzione di indicazione di provenienza che tali segni garantiscono, nonché di tutelare invenzioni, modelli e disegni. In particolare, la fattispecie reprime l'introduzione nel territorio dello Stato italiano di prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi contraffatti o alterati o la detenzione per la vendita, la vendita o la messa in circolazione dei medesimi. Anche in questo caso, occorre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, perché oltre alla rappresentazione e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto abbia agito per procurarsi un profitto.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di prodotti o macchinari dall'estero;
- redazione dei contratti di acquisto, vendita e leasing di prodotti o macchinari;

- redazione dei contratti di licenza di diritti di proprietà industriale, con particolare riferimento ai contratti di licenza di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.;
- utilizzo di prodotti, beni, tecnologie o macchinari coperti o interessati da un diritto di proprietà industriale di terzi;
- progettazione del materiale promo-pubblicitario.

In particolare, in relazione agli acquisti sopra indicati, tra le “operazioni a rischio”, tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti dei prodotti o dei macchinari, la Società verifica, di volta in volta, la provenienza, l’affidabilità e la reputazione del fornitore, nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente “anomali”, in quanto palesemente difformi dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, la titolarità dei diritti di proprietà o di utilizzo di marchi o segni distintivi di prodotti industriali, nonché di brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata, non si procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza all’AD.

Inoltre, la Società effettua “controlli a campione” sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dalla normativa richiamata, tempo per tempo vigente, segnalando immediatamente all’AD eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

Dovrà inoltre essere garantita:

- i. la formazione specifica del personale impiegato nelle suddette operazioni a rischio in materia di proprietà industriale, mirata a rendere consapevoli i destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- ii. la sensibilizzazione degli esponenti aziendali e dei collaboratori circa il corretto utilizzo delle risorse aziendali altrui in tema di proprietà industriale.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono:

1. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l’utilizzo di diritti di proprietà industriale di terzi;
2. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di proprietà industriale di terzi, nonché sui procedimenti e/o i prodotti su cui esiste un diritto di proprietà industriale di terzi;
3. garantire la costante formazione ed aggiornamento del personale e dei collaboratori che operano nelle aree aziendali a rischio per i reati di cui alla presente parte speciale.

PARTE SPECIALE

“C”

Reati Societari

I reati possono essere raggruppati, per quanto di specifico interesse, in sei tipologie:

- A) reati che attengono alla falsità in comunicazioni sociali;
- B) reati che incidono sul regolare funzionamento della società;
- C) reati che incidono sulla formazione del capitale sociale;
- D) reati di corruzione tra privati;
- E) reati che attengono alle funzioni di vigilanza;
- F) reati che attengono alla tutela del mercato.

A) REATI CHE ATTENGONO ALLA FALSITÀ IN COMUNICAZIONI SOCIALI

Art. 2621 del codice civile – False comunicazioni sociali

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori i quali, al fine di conseguire per sé o per altri ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis del codice civile – Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter del codice civile - Non punibilità per particolare tenuità

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 del codice civile - False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
 - 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
 - 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*
- Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Considerazioni specifiche

Il delitto di false comunicazioni sociali ha ad oggetto la tutela della trasparenza, veridicità e correttezza dell'informazione societaria (radicati, in definitiva, nel "risparmio" di cui all'art. 47 Cost.) nei confronti di una vasta platea di soggetti (soci, creditori, contraenti con la società) e, quale reato di pericolo concreto, richiede per la sua consumazione la *concreta idoneità ad indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società o di un gruppo*, a prescindere dalla verifica di un effettivo danno patrimoniale o dal superamento di determinate soglie di punibilità.

Si tratta di un reato proprio, punibile anche a titolo di tentativo ex art. 56 c.p. (eventualmente rilevante anche ai sensi dell'art. 26, D.lgs. 231/2001), procedibile d'ufficio (salvo riguardi società che non superano i limiti indicati al comma 2 dell'art. 1, DR 267/1942 negli ambiti temporali ivi previsti, rispetto al quale viene richiesta la querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale), per la cui esclusione di punibilità a motivo della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. viene valutata, in modo *prevalente*, l'entità dell'eventuale *danno* cagionato alla società, ai soci o ai creditori.

Quanto alla condotta, essa può alternativamente articolarsi in forma attiva (esposizione) o passiva (omissione) e ha ad oggetto *fatti materiali rilevanti* (rispettivamente "non rispondenti al vero" e "*la cui comunicazione è imposta dalla legge*") come, ad esempio, ricavi "gonfiati" o costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti.

Al riguardo - il lemma "fatti" va inteso non nel significato comune, ossia come evento del mondo fenomenico, quanto piuttosto nella sua accezione tecnica di *dato informativo* della realtà che i bilanci e le altre comunicazioni sociali sono destinati a proiettare verso l'esterno; così come l'uso dell'aggettivo "materiali" va inteso come sostanziale sinonimo di *essenziali* ai fini di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione *economica, patrimoniale o finanziaria della*

società e del risultato economico di esercizio ex art. 2423 c.c., in conformità al principio del true and fair view.

Il giudizio di “rilevanza” deve essere rapportato alla funzione informativa tipica delle comunicazioni sociali in modo tale che l’esposizione falsa o reticente sia *concretamente idonea ad indurre in errore i soci o il pubblico in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di una società o di un gruppo.*

Stando alla locuzione “*fatti materiali*” (nonché all’eliminazione dell’inciso “*ancorché oggetto di valutazione*” di cui alla previgente disciplina) a non rientrare nell’ambito di applicazione delle fattispecie sono le voci che presuppongono apprezzamenti puramente qualitativi, stime, giudizi, opinioni, pronostici, previsioni o valutazioni salvo risultino obiettivamente violati, nell’ambito del cd. “*modello di verità convenzionale*”, *criteri di valutazione normativamente predeterminati o comunque tecnicamente indiscussi, esibiti in una comunicazione sociale* e con eccezione delle ipotesi in cui, poggiando il procedimento valutativo o anche la stima contabile su dati insussistenti, la stessa associazione (o la mancata associazione) di un valore si traduca in un’affermazione mendace di esistenza (o di inesistenza) di un fatto materiale (come ad esempio in caso di crediti lasciati a bilancio pur in presenza di un debitore fallito, mancata svalutazione di una partecipazione nonostante l’intervenuto fallimento della società controllata, ricavi gonfiati, costi effettivamente sostenuti ma sottaciuti, esposizione di conti correnti inesistenti o di rapporti commerciali indicati in fatture emesse per operazioni inesistenti, stima di un bene invero estromesso dal processo produttivo o di una rimanenza di magazzino andata persa o distrutta o comunque non più utilizzabile, ovvero omessa indicazione di un debito derivante da un contenzioso ormai definitivamente perduto); o anche nei casi di cd. “*difformità tra prescelto e dichiarato*”, in cui si affermi, nel bilancio o nella nota integrativa, di aver utilizzato nel giudizio contabile metodi di stima diversi da quelli effettivamente applicati (come, ad esempio, si dichiara di aver fatto ricorso, in sede di valorizzazione di movimenti di magazzino, al criterio del costo effettivo mentre in realtà i dati iscritti a bilancio sono stati elaborati con metodologia LIFO ovvero si asserisca che le immobilizzazioni rappresentate da partecipazioni in società controllate sono state iscritte al costo di acquisto ex art. 2426 n. 1 c.c. laddove, invece, sono state valutate ai sensi dell’art. 2426 n. 4 c.c. facendo riferimento all’importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle medesime società).

In particolare, *sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di valutazione, se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l’agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni.*

L’idoneità decettiva va valutata, invece, in “concreto” rispetto alle scelte dei destinatari della comunicazione, se ed in quanto connesse all’apprezzamento circa la situazione della società sotto il profilo economico, patrimoniale o finanziario da parte di qualsiasi soggetto interessato a conoscerne in modo completo e veritiero (ancorché non necessariamente dotato, quale “investitore ragionevole” ex art. 181, comma 4, D.lgs. 58/1998 nel caso di società quotate, delle conoscenze specialistiche strettamente necessarie per una lettura efficace del bilancio e per la comprensione delle principali norme di riferimento, giuridiche e tecniche).

Sotto il profilo soggettivo, il delitto si caratterizza da un dolo *intenzionale* o quantomeno *diretto*, relativamente alla condotta di esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero di omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge - come dimostra l’uso dell’avverbio *consapevolmente* che, in linea di principio, esclude l’imputazione a titolo di dolo eventuale, sia pur in presenza dei cd. “segnali di allarme” e da dolo *specifico*, quanto al fine di conseguimento per sé o per altri di un ingiusto profitto.

Quanto alle ipotesi autonome di *lieve entità* (art. 2621-*bis* c.c.) o *particolare tenuità del fatto* (2621-*ter* c.c.), si tratta di nozioni che necessariamente rinviano al reato nel suo complesso, incluse - come si evince dagli stessi riferimenti di cui alle citate disposizioni - natura e dimensioni della società, modalità o effetti della condotta, entità del danno arrecato a società, soci o creditori nonché, più in generale, i profili concernenti la colpevolezza dell'agente.). In particolare, ferma l'applicabilità dei criteri generali posti dall'art. 131-*bis* c.p.p. (ad esempio: modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo, non abitualità della condotta), l'art. 2621-*ter* c.c. stabilisce la prevalenza *del criterio relativo all'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c.*

Le pene risultano distinte a seconda che si tratti di società non quotate (art. 2621 c.c.), quotate (art. 2622 c.c.) o ad esse assimilate (in quanto richiedenti l'ammissione alla quotazione o i cui titoli sono negoziati sui sistemi multilaterali di negoziazione italiani, controllanti società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nel mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione europea ovvero facenti appello al pubblico risparmio o gestori dello stesso ovvero ex art. 2622, comma 2, nn. 1, 2, 3 e 4, c.c.) oppure si tratti di fatti di "lieve entità" tenuto conto della natura, delle dimensioni, delle modalità o degli effetti della condotta o, comunque, riguardanti società che non superano i limiti indicati al comma 2 dell'art. 1, RD 267/1942 (art. 2621-*bis* c.c.). Conseguentemente, le sanzioni pecuniarie stabilite per l'ente vengono determinate, in scala di gravità, da cento a duecento quote, da duecento a quattrocento quote ovvero da quattrocento a seicento quote, rispettivamente in relazione ai delitti di cui agli artt. 2621-*bis*, 2621 e 2622 c.c.

Con riferimento alle possibili modalità di commissione dei diversi delitti di falso in bilancio nell'ambito di AGPharma, va premesso che la redazione del bilancio coinvolge diverse funzioni aziendali e non solo il settore amministrativo il quale detiene i saldi contabili di fine anno. Ove, tuttavia, le falsità riguardino dati internamente trasmessi all'amministrazione, il falso in bilancio potrà dirsi consumato solo se tali falsità siano *consapevolmente* condivise dai soggetti tassativamente indicati all'art. 2621 c.c.

Nel caso di AGPharma, per quanto concerne i reati sopra elencati, si possono individuare come attività "a rischio" le attività di redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali, nonché le attività idonee ad ostacolare i controlli sull'esercizio sociale o sulla relativa rappresentazione contabile.

In tale ambito, si configurano come operazioni "a rischio" le operazioni di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti, le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle risorse finanziarie della Società.

I reati sopra menzionati potrebbero essere commessi, ad esempio, qualora un soggetto "apicale" richieda di effettuare iscrizioni in bilancio non corrette o non veritiere o effettui comunicazioni sociali non corrispondenti al vero od ometta informazioni rilevanti o, ancora, quando il medesimo soggetto "apicale" ignori, ad esempio, l'indicazione degli Uffici dell'Amministrazione circa la necessità di effettuare determinati accantonamenti o di modificare una valutazione di stima non rispondente al vero.

Fermo restando quanto si dirà, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire per contrastare tale fenomeno a livello aziendale sarà utile, oltre all'inserimento nel Codice Etico di norme di comportamento che promuovano la correttezza dei comportamenti dei soggetti coinvolti nella formazione dei documenti contabili e delle scritture sociali, adempiere a quanto segue:

- (i) promuovere l'osservanza, l'accuratezza, la chiarezza e la completezza delle informazioni fornite, unitamente all'obbligo di segnalazione di eventuali conflitti di interesse;
- (ii) assicurare la formazione di tutti i responsabili di funzione e del personale che gestisce la redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- (iii) prevedere procedure che indichino le scadenze per l'espletamento delle varie fasi necessarie alla redazione delle scritture sociali e per la comunicazione ai vertici aziendali delle informazioni e dei dati rilevanti;
- (iv) prevedere l'obbligo, per chiunque fornisca dati e informazioni relativi al bilancio o ad altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza delle informazioni trasmesse;
- (v) mettere la bozza di bilancio tempestivamente a disposizione dell'OdV, certificando documentalmente l'avvenuta consegna di detta bozza.

B) REATI CHE INCIDONO SUL REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ

B.1. – Impedito controllo

Art. 2625 del codice civile

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 Euro².

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998 n. 58.

Considerazioni specifiche

Solo la fattispecie prevista dal secondo comma può comportare una responsabilità ai sensi del Decreto. Infatti, nel caso previsto dal primo comma la condotta, seppur sostanzialmente identica, non integra reato, essendo prevista soltanto una sanzione amministrativa. Si ribadisce, ancora una volta, che il fatto deve essere realizzato *nell'interesse* della Società.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico e si sostanzia in qualsiasi comportamento commissivo od omissivo, con il quale l'AD impedisca il controllo da parte dei soci o della società di revisione.

Nel caso di AGPharma S.p.A., per quanto concerne tale reato "proprio", sono "a rischio" le condotte che l'AD tiene in relazione allo svolgimento delle attività di controllo attribuite dalla legge ai soci o ad altri organi societari, e le condotte tenute in relazione ai controlli previsti dal Modello, che siano idonee ad ostacolare tali attività. Sono invece escluse le condotte che incidono sui responsabili della revisione, in quanto tale ipotesi, uscita dal perimetro della disposizione, è disciplinata dall'art. 29 D.lgs. 39/2010.

² Articolo così modificato dal D.lgs. 39 del 27 gennaio 2010, il cui art. 29 disciplina ora l'impedito controllo dei revisori.

In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di registrazione e rappresentazione dell’attività d’impresa e le operazioni relative alla trasmissione, documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull’attività sociale, nonché le operazioni di gestione delle informazioni di impresa.

Le possibili modalità di commissione del reato sopra menzionato da parte dell’AD o dei suoi collaboratori sono chiaramente individuate dalla norma.

In relazione al reato di impedito controllo, che può essere commesso dall’AD (reato proprio), si rimanda a quanto si dirà, in via generale, in relazione ai principi di comportamento che i destinatari devono seguire a livello aziendale.

B.2. – Illecita influenza sull’assemblea

Art. 2636 del codice civile

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Considerazioni specifiche

Il reato di illecita influenza sull’assemblea, che può essere commesso da chiunque, è difficilmente ipotizzabile in relazione al Decreto, in quanto tende a procurare profitto per il soggetto agente e non è commesso *nell’interesse* della Società. In ogni caso, anche per tale fattispecie di reato è utile adottare tutte le misure illustrate al punto precedente, visto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 cpv. d.lgs. 231/2001, l’ente non risponde solo se le persone indicate al comma 1 [del medesimo articolo] hanno agito «*nell’interesse esclusivo proprio o di terzi*» e non anche nel caso in cui essi abbiano agito anche nell’interesse, sia pur minoritario e marginale, della Società (potendo, semmai, in tale ipotesi applicarsi solo la riduzione della sanzione pecuniaria ex art. 12, comma 1, lett. a), d.lgs. 231/2001).

C) REATI CHE INCIDONO SULLA FORMAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Art. 2626 del codice civile - Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 del codice civile - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato.

Art. 2628 del codice civile - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale e' stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 del codice civile - Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2632 del codice civile - Formazione fittizia del capitale sociale

Gli amministratori ed i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 del codice civile - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Considerazioni specifiche

Il bene giuridico oggetto di tutela, nelle fattispecie sopra menzionate, è costituito dalla integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, fatti salvi gli l'art. 2629, 2632 e 2633, che sono posti a presidio dei diritti patrimoniali dei creditori. Si tratta di reati "propri" che possono essere commessi solo dagli amministratori, nonché dal liquidatore (per quanto concerne il delitto di cui all'art. 2633 c.c.), fermo restando che gli stessi possono incaricare un terzo di porre in essere la condotta di cui alla norma.

In relazione alle procedure atte ad impedire la commissione delle presenti figure di reato è utile adottare tutte le misure già illustrate in relazione all'impedito controllo, ferma restando la necessità di procedure autorizzative per acquisti di azioni proprie, nonché procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di distribuzione degli utili, aumento e riduzione del capitale, fusione e scissione societaria e, in sede di liquidazione, le operazioni di ripartizione dei beni sociali.

D) REATI DI CORRUZIONE TRA PRIVATI

Art. 2635 del codice civile – Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

Art. 2635-bis del codice civile - Istigazione alla corruzione tra privati

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reati "propri" (di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati o anche di soggetti che ivi esercitano funzioni direttive diverse proprie di quei soggetti ovvero, nel caso dell'art. 2635 c.c., di quanti risultino comunque sottoposti alla direzione o vigilanza dei primi).

Quanto alla struttura, nel caso dell'art. 2635 c.c. si ha un "concorso necessario bilaterale" in cui vengono puniti sia i corrotti (primo e secondo comma) che i corruttori (terzo comma): si punisce, infatti, sia la corruzione "passiva", "propria" e "antecedente" dei primi, i quali consapevolmente (sia pur per interposta persona) ricevono o si fanno promettere denaro o altra utilità non dovuta in

violazione di obblighi inerenti al loro ufficio, sia la corruzione “attiva” di chi altrettanto consapevolmente (sia pur per interposta persona) offre, promette o dà denaro o altra utilità.

Il compimento o l’omissione di atti da parte dei soggetti qualificati possono consistere in qualsiasi manifestazione della funzione da essi ricoperta nell’ambito di società o enti privati.

Le pene sono raddoppiate in caso di fatti compiuti nell’ambito di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o, comunque, diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

La procedibilità è a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

La responsabilità dell’ente *ex art. 25-ter*, comma 1, lett. *s-bis*), d.lgs. 231/2001 è prevista nella sola ipotesi del terzo comma dell’art. 2635 c.c., stante l’incompatibilità logica tra la condotta del corrotto (di cui al primo o secondo comma) e l’interesse della società o ente privato.

Mentre il corruttore (di cui al terzo comma) potrebbe agire (anche o soltanto) nell’interesse della società o ente privato nel quale rivesta la posizione di “apicale” o di “sottoposto” (ai sensi dell’art. 5, comma 1, rispettivamente lett. *a*) e *b*), d.lgs. 231/2001): si pensi, a titolo meramente esemplificativo, al caso di chi offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuta all’amministratore o direttore generale di una società, concorrente di quella cui lui stesso appartiene, per ottenere la divulgazione di un segreto industriale o commerciale ovvero di altri dati riservati (relativi, ad esempio, all’offerta formulata per una gara d’appalto) e utilizzarlo, poi, in danno di quella e a vantaggio della propria.

Nel caso in cui il reato risulti procedibile a querela di parte, occorre segnalare che, sulla base di quanto disposto dall’art. 37 d.lgs. 231/2001, ove la querela manchi o non sia validamente e/o tempestivamente presentata entro i termini di cui all’art. 124 c.p. non si procede comunque all’accertamento dell’illecito amministrativo dell’ente.

Quanto al reato di cui all’art. 2635 *bis* c.c., sempre procedibile a querela della persona offesa, specularmente si punisce, nei medesimi casi di cui all’art. 2635 c.c. ma con pena ridotta di un terzo, chiunque (sia pur per interposta persona) *offre* o *promette* denaro o altra utilità *qualora la promessa o l’offerta non sia accettata* ovvero *sollecita* la predetta promessa o offerta, *qualora la sollecitazione non sia accettata*.

Anche in tal caso, la responsabilità dell’ente *ex art. 25-ter*, comma 1, lett. *s-bis*), d.lgs. 231/2001 è prevista nella sola ipotesi del primo comma dell’art. 2635-*bis* c.c. stante l’incompatibilità logica tra l’ipotesi del secondo comma e l’interesse della società o ente privato.

E) REATI CHE ATTENGONO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA

Art. 2638 del codice civile – Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al d.lg. 24 febbraio 1998, n.58.

Considerazioni specifiche

Nel caso della Società, per quanto concerne tale reato, sono “a rischio” le attività e le condotte che l'AD, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori (ed i loro collaboratori) tengono in relazione allo svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge e svolte da Autorità Pubbliche di Vigilanza e che siano idonee – ad esempio, anche mediante la presentazione di documenti o il rilascio di affermazioni false, incomplete, generiche, confuse e/o imprecise – ad ostacolare i controlli sull'esercizio dell'attività sociale o sulla rappresentazione contabile della stessa. In tale ambito, si configurano come operazioni “a rischio” le operazioni di registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa e le operazioni relative alla documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni sull'attività sociale, nonché le operazioni di comunicazione e gestione delle informazioni di impresa.

In relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza, è utile adottare tutte le misure illustrate in relazione all'impedito controllo, fermo restando l'obbligo di relazionare periodicamente al vertice aziendale circa i rapporti con le Autorità pubbliche di Vigilanza.

F) REATI CHE ATTENGONO ALLA TUTELA DEL MERCATO

Art. 2637 del codice civile – Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Considerazioni specifiche

Per quanto riguarda tale fattispecie di reato, va sottolineato che per “notizia” si intende un'indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. Non viene ravvisato l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone.

La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale di prezzi.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo.

Si tratta di un reato che potrebbe riguardare la Società ed è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Per quanto concerne tale reato, sono "a rischio" le attività e le condotte dell'AD (degli altri membri del CdA o di altri collaboratori) i quali diffondano notizie false relative ai dati economico-finanziari della Società ovvero pongano in essere operazioni simulate.

In relazione a tale reato sarà opportuno, oltre al rispetto del Codice Etico, predisporre un programma di formazione ed informazione specifica dei dipendenti e dei collaboratori per le attività a cui sono preposti, nonché prevedere un controllo relativo alla pubblicazione o divulgazione a terzi di tutti i dati riguardanti la situazione economica e finanziaria e la gestione della società ed evitare che possano essere poste in essere operazioni simulate.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Riassumendo, all'interno della Società sono state individuate come attività "a rischio":

- A. la redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali e, più in generale, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività d'impresa nei suddetti atti e le attività relative alla gestione delle informazioni di impresa;
- B. le operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori o ai soci;
- C. le attività di controllo previste dalla legge e dal Modello;
- D. le attività di controllo da parte di Autorità di Vigilanza.

Ai soggetti apicali sono equiparati, ai sensi dall'art. 2639 c.c., ai fini *de quo*, coloro che svolgono tali funzioni di fatto, esercitandone i poteri tipici in maniera continuativa e significativa.

Per ciascuna delle attività a rischio sopra individuate, i Destinatari devono attenersi a specifiche regole di condotta, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. non vi sia identità soggettiva tra chi assume o attua le decisioni, chi è tenuto a dare evidenza contabile delle stesse e chi è tenuto ad effettuare sulle stesse i controlli previsti dalla legge;
3. i documenti riguardanti l'attività d'impresa siano conservati con modalità tali da non poter essere modificati, se non con apposita evidenza, e l'accesso agli stessi possa essere consentito solamente al soggetto competente secondo le norme aziendali interne, o ad un suo delegato, nonché ai soci, alla società di revisione e all'OdV;
4. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
5. ogni acquisto di beni o servizi sia supportato da documentazione cartacea o telematica;
6. il sistema complessivo risulti affidato ad un meccanismo di contrappesi e di reciproci controlli che rendono oltremodo improbabile la realizzazione di reati del tipo considerato, se non attraverso una elusione fraudolenta realizzata da una pluralità di agenti in accordo fra loro;
7. ogni fattura e nota di credito evidenzi in modo completo e comprensibile i prodotti e servizi resi e ogni altro dato obbligatorio;

8. per ogni nota di credito deve esser indicata e registrata la data di pagamento, nei termini previsti nel contratto stipulato con controparte.

Oltre alle specifiche azioni da intraprendere, i Destinatari :

A. Nell'ambito delle attività relative alla redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e delle altre comunicazioni sociali:

- devono tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione completa, veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e di segnalare tempestivamente situazioni anomale, comunicando altresì all'OdV le eventuali richieste, da chiunque avanzate, di ingiustificata variazione dei dati già contabilizzati o dei criteri di rilevazione, registrazione dei dati o di rappresentazione contabile già utilizzati;
- non devono rappresentare o trasmettere - per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni ed in altre comunicazioni sociali - dati falsi, lacunosi, o comunque non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società od omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società;
- l'AD è tenuto a rilasciare una dichiarazione, da presentarsi al CdA, all'OdV e all'assemblea dei Soci, in cui attesti che il progetto di bilancio rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché il risultato economico dell'esercizio e che lo stesso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
- l'AD invia all'OdV la bozza di bilancio approvata dal CdA prima della approvazione definitiva da parte dell'assemblea nonché le osservazioni eventualmente formulate dalla società di revisione e tiene, ove espressamente richiesto dall'OdV stesso, una riunione con almeno un componente/rappresentante della società di revisione e con l'OdV, con stesura di verbale;
- all'OdV viene data comunicazione dell'approvazione definitiva del bilancio da parte dell'assemblea dei soci.

B. Nell'ambito delle operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale e creare pregiudizio ai creditori:

- devono osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- devono disciplinare le responsabilità operative e decisionali attinenti alle singole operazioni di aumento/riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione della Società con altre società;
- non devono restituire i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori della legittima riduzione del capitale sociale in qualsiasi forma, né ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- non possono effettuare riduzioni di capitale al di fuori delle ipotesi di legge o effettuare aumenti di capitale attribuendo quote per un valore inferiore al loro valore nominale;
- non possono, in sede di liquidazione della Società, distrarre i beni sociali dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

C. Nell'ambito delle attività di controllo previste dalla legge e dal Modello ed alla formazione della volontà sociale:

- devono assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando, mediante la anticipata e tempestiva trasmissione di tutta la documentazione sulla gestione della Società, ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà aziendale;
 - non devono porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o la comunicazione di notizie ed informazioni false o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati (società di revisione, OdV);
 - non devono determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.
- D. Nell'ambito delle attività di controllo da parte di Autorità Pubbliche di Vigilanza:
- devono effettuare con tempestività, regolarità, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni, le segnalazioni periodiche e gli invii di documenti, informazioni e dati previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità Pubbliche di Vigilanza o richiesti dalle stesse, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza dalle medesime esercitate e prestando la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti;
 - non devono esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti in relazioni alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società, né porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte delle suddette Autorità.

Per tutte le operazioni di carattere significativo che coinvolgano la gestione delle risorse finanziarie è necessario seguire le medesime procedure stabilite per le **operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie** nella Sezione A.

L'OdV curerà che le procedure previste nel presente paragrafo siano idonee al rispetto delle prescrizioni nello stesso contenute e, pertanto, ove necessario, proporrà le modifiche e le integrazioni delle prescrizioni stesse e delle relative procedure di attuazione.

PARTE SPECIALE

“D”

Reato Transnazionale

L'art. 10 L. 146/2006 prevede la responsabilità amministrativa degli enti per i reati transnazionali se e in quanto punito con *“la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché:*

- a) *sia commesso in più di uno Stato;*
- b) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;*
- c) *ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;*
- d) *ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato”.*

In particolare, i reati che possano determinare la responsabilità amministrativa degli enti sono:

- associazione per delinquere (articolo 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (articolo 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (articolo 291-*quater* del DPR n. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 74 del DPR n. 309/1990);
- traffico di migranti (articolo 12 commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* e 5 del D.lgs. n. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articolo 377-*bis* c.p.);
- favoreggiamento personale (articolo 378 c.p.).

Qui di seguito quelli che possono rilevare nell'ambito del presente Modello, con riguardo alle specifiche attività svolte da AGPharma.

A) REATI DI ASSOCIAZIONE

Art. 416 del codice penale – Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-*undecies*, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti al secondo comma.*

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato c.d. di pericolo che si consuma nel momento in cui è costituita l'associazione fra tre o più persone, non essendo necessario anche l'inizio dell'attività delittuosa scopo dell'associazione.

Ciò che è penalmente sanzionato è il fatto stesso di creare un'organizzazione di carattere criminoso con vincolo permanente tra gli associati, la quale determina di per sé un allarme sociale, indipendentemente dalla commissione dei singoli delitti.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di entrare a far parte di un'associazione di almeno tre persone col fine di commettere delitti.

Il delitto si consuma nel momento in cui è costituito il vincolo associativo fra tre o più persone. La fattispecie ha carattere permanente in quanto l'offesa si protrae sino allo scioglimento del vincolo associativo, oppure quando il numero degli associati si riduca a meno di tre.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie delittuosa in esame, ha una portata plurioffensiva: costituisce, infatti, una minaccia oltre che per l'ordine pubblico anche per l'ordine economico, ossia per tutte quelle condizioni che assicurano una libertà di mercato e di iniziativa economica.

L'elemento soggettivo del reato consiste nella coscienza e volontà di far parte dell'associazione per il perseguimento di uno dei fini indicati dal legislatore. Così come per il reato di cui all'art. 416 c.p., anche questa ipotesi ha carattere permanente e dunque valgono per essa in proposito le stesse considerazioni fatte per la precedente.

B) REATI CONCERNENTI IL TRAFFICO DI MIGRANTI**Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.lgs n. 286/1998 – Traffico di migranti**

Comma 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di quindicimila euro per ogni persona.

Comma 3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:

a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;

b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;

c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;

c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Comma 3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di venticinquemila euro per ogni persona.

Comma 5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Considerazioni specifiche

Le disposizioni sopra riportate sono state emanate nell'ambito delle disposizioni per la lotta contro l'immigrazione clandestina. La tipologia del reato che potrebbe vedere coinvolta la Società è soprattutto quella di cui al comma 5 della disposizione sopra riportata. Per prevenire tale rischio, la Società si attiene ai principi dettati dal Modello e dal Codice Etico anche introducendo, nei contratti con i fornitori di servizi, una clausola che obblighi questi ultimi, pena la risoluzione del contratto, al rispetto di tutta la normativa sulla disciplina del lavoro, ivi incluso il non utilizzo di personale clandestino.

C) REATI DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

L'ipotesi delittuosa si realizza anche nella forma del tentativo.

Art. 378 del codice penale – Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Considerazioni specifiche

L'oggetto giuridico della fattispecie in esame è costituito dal corretto svolgimento delle attività investigative finalizzate all'accertamento di un reato.

L'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico e consiste nella coscienza e volontà di prestare aiuto con la consapevolezza che il soggetto aiutato è, o può essere, sospettato di aver commesso un reato e che l'aiuto può servire a sviare le indagini dell'Autorità Giudiziaria.

Il reato si consuma con la realizzazione di un'idonea condotta di ausilio, in quanto, trattandosi di un reato di pericolo, non è richiesto che il soggetto favorito riesca realmente ad eludere le indagini dell'Autorità Giudiziaria o a sottrarre l'accusato alle ricerche della stessa.

Infatti, la sussistenza del reato è ipotizzabile anche quando l'Autorità Giudiziaria sia a conoscenza della verità dei fatti e abbia già conseguito la prova dell'effettiva partecipazione al delitto della persona aiutata.

Il reato si ritiene realizzabile anche nella forma del tentativo qualora l'autore non porti a termine l'ausilio ma la condotta posta in essere presenti i caratteri della idoneità e della non equivocità.

Il reato può realizzarsi anche attraverso una condotta omissiva purché questa costituisca violazione di un obbligo giuridico ad attivarsi.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi da soggetti esteri;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipula dei contratti con fornitori e terzi in genere;
- transazioni finanziarie con controparti estere;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

Per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza nonché dei parametri indicati nella procedura "Approvvigionamento" già adottata dalla Società.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società garantisce, inoltre, la qualità ed affidabilità del prodotto e/o servizio secondo regole e modalità descritte nelle procedure aziendali di riferimento.

Con riguardo, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la Società verifica la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno ed alla eventuale presenza nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

La documentazione raccolta deve essere conservata agli atti per eventuali controlli da parte dell'OdV.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alle seguenti regole speciali di condotta, in forza delle quali:

- 1) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- 2) siano effettuati i necessari controlli sui beni e le risorse di provenienza estera, nonché sui prodotti della Società destinati all'estero;
- 3) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro, ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;

- 4) venga archiviata copia dei documenti ufficiali diretti (tramite legali esterni e Periti di parte) a Giudici o a membri di Collegio Arbitrale, a Periti d'ufficio dagli stessi designati, competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse della Società;
- 5) l'AD comunichi periodicamente all'assemblea dei soci ed all'OdV, l'elenco contenziosi in corso e l'elenco dei contenziosi conclusi;
- 6) colui al quale vengano contestati, con atto dell'Autorità Giudiziaria o dell'Autorità Amministrativa, fatti relativi ad attività compiute in ambito aziendale che possano coinvolgere la Società deve darne immediatamente notizia e trasmettere copia degli atti eventualmente ricevuti all'AD;
- 7) venga periodicamente compiuta una verifica circa l'onorabilità e la professionalità di fornitori, consulenti e clienti della Società di non comprovata e conosciuta reputazione imprenditoriale;
- 8) sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
- 9) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale.

PARTE SPECIALE

“E”

Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Art. 25-septies - Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.1 quote, Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Per completezza, si riportano di seguito, per quanto d'interesse, le ipotesi di delitto di cui alla sopra menzionata disposizione:

Art. 589 del codice penale - Omicidio colposo

[omissis]

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[omissis]

Art. 590 codice penale - Lesioni personali colpose

[omissis]

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 ad euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

[omissis]

Tali reati assumono rilevanza ai fini del Decreto e, quindi, del presente Modello, laddove commessi *“nell’interesse o a vantaggio”* della Società (ex art. 5 comma 1 d.lgs. 231/2001) in relazione al *risparmio di tempi e costi connessi all’implementazione delle misure a salvaguardia dell’igiene e della salute sul lavoro* (come, ad esempio la formazione dei lavoratori). In particolare, l’*“interesse”* (da valutarsi *ex ante*) consiste nella *«tensione finalistica verso un risparmio d’impresa»* o anche *«un incremento di produttività»* mentre il *“vantaggio”* (da valutarsi *ex post*) nell’*«oggettivo e consapevole conseguimento delle predette situazioni vantaggiose, quali conseguenze della singola violazione colposa»*, la quale deve essere *«frutto di esplicite deliberazioni»* e non di *«semplice negligenza»* sotto forma di mera sottovalutazione dei rischi, inadeguata considerazione delle misure preventive o anche di violazione, in via episodica e in ambito locale decentrato, di procedure operative vigenti o sistemi di sicurezza esistenti nel contesto aziendale idonei a prevenire l’evento.

Considerazioni specifiche

Ai fini della presente parte speciale del modello organizzativo assume fondamentale importanza quanto stabilito nell’art. 30, D.lgs. n. 81/2008, secondo cui il *Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi alla sicurezza e, in particolare:*

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure.*

Per effetto del richiamo contenuto nell'art. 30, comma 1, D.lgs. 81/2008, gli obblighi previsti dalla normativa antinfortunistica vigente costituiscono ulteriori parametri di idoneità del Modello organizzativo della Società piuttosto che il loro legale contenuto necessario.

Al riguardo, anche sulla base del livello di rischio che caratterizza la Società:

- l'integrazione del presente Modello si attua mediante i richiami alla normativa prevenzionistica, assicurando il rispetto di quanto previsto dall'art. 30, commi da 1 a 4;
- la mappatura dei rischi infortunistici coincide con la "Valutazione dei rischi" già formalizzata nell'apposito documento adottato dalla Società (come tempo per tempo aggiornato).

I Destinatari delle regole speciali di condotta previste nella presente Sezione sono, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze:

- **Consiglio di Amministrazione** (in quanto organo di "alta vigilanza" tenuto ad un controllo sull'andamento generale della gestione e ad un intervento sostitutivo nel caso di mancato esercizio della delega)
- **Presidente e Amministratore Delegato** (in quanto "datore di lavoro" ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2008), quale titolare dei relativi poteri decisionali e di spesa e responsabile in via esclusiva dei relativi adempimenti;
- **RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)**
- **RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza** (ex art. 2, comma 1, lett. i) e 47-49, d.lgs. 81/2008),
- **MC – medico competente** cui sono affidate le seguenti di sorveglianza sanitaria ex art. 25, d.lgs. 81/2008
- **incaricati per la prevenzione incendi** ex art. 46, d.lgs. 81/2008; **addetti alla sicurezza di piano; addetti alla sorveglianza; squadre di pronto intervento; incaricati e coordinatori di primo soccorso; responsabili dell'emergenza** (così come individuate nel D.V.R. adottato dalla Società)
- **lavoratori** che, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. 81/2008, oltre a prendersi cura della salute e sicurezza personale e di quella di coloro su cui ricadono gli effetti delle proprie azioni od omissioni conformemente alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro, sono tenuti, in particolare, a:
 - contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro;
 - utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;
 - utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - segnalare immediatamente al datore di lavoro le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di protezione, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;
 - non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - partecipare ai programmi di (in)formazione;
 - sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni “a rischio” nelle quali possono essere commessi i reati di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime di cui all’articolo 25-*septies* del Decreto sono:

- ogni attività che implica la presenza fisica di lavoratori (siano essi lavoratori subordinati, autonomi, prestatori di contratti d’appalto o di somministrazione) nei luoghi di lavoro sopra richiamati;
- predisposizione dei contratti di appalto, sub-appalto e somministrazione;
- predisposizione della documentazione prevista dalla legge in materia antinfortunistica e di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- impiego e gestione del personale;
- organizzazione e manutenzione dei luoghi di lavoro;
- selezione di fornitori, consulenti e appaltatori;
- per quanto riguarda, specificamente, il rischio di cd. **infortuni *in itinere***, il percorso “normale” (ossia il più breve e diretto) andata e ritorno del personale dipendente dal luogo abitazione a quello di lavoro (o di consumazione abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale) ovvero trasferte effettuate dal personale dipendente e non (ad esempio gli *area manager*) con mezzi aziendali, a noleggio con o senza conducente o anche propri (ove mezzi pubblici manchino o, comunque, non consentano la puntuale presenza sul luogo di lavoro ovvero appaiano eccessivamente disagiati o gravosi in relazione alle esigenze di vita familiare del lavoratore) nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, sempre che: non vengano effettuate deviazioni o interruzioni indipendenti da obiettive comprovate ed essenziali esigenze di lavoro o da una direttiva specifica dell’azienda; l’infortunio sia dovuto a cause di forza maggiore ovvero all’abuso di alcolici e psicofarmaci, all’uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni, alla mancanza della prescritta abilitazione di guida o alla violazione del codice della strada da parte del conducente; l’infortunio sia dovuto ad una causa violenta strettamente inerente l’attività di servizio o almeno occasionata dall’esercizio di un’attività di lavoro (purché, in quest’ultimo caso, il collegamento con l’occasione di lavoro non sia “marginale” ovvero basato esclusivamente su una semplice coincidenza di tempo e luogo).

La presente Parte indica le regole di condotta che i soggetti sopra indicati - unitamente ad appaltatori o, comunque, terzi che abbiano rapporti con la Società - devono, per quanto di propria spettanza, osservare, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del presente Modello e, in particolare:

1. osservare i criteri di massima trasparenza e correttezza nell’instaurazione di qualsiasi rapporto con tutte le autorità di vigilanza nella materia *de qua* (quali, ad esempio, ASL territorialmente competenti, Ispettorati del lavoro, Direzioni Provinciali del Lavoro, Vigili del Fuoco, Istituti previdenziali, ecc);
2. selezionare fornitori, consulenti e appaltatori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza nonché dei parametri indicati nella procedura “Approvvigionamento” già adottata dalla Società;
3. verificare periodicamente qualità, sicurezza ed affidabilità del prodotto e/o servizio reso dal fornitore secondo regole e modalità descritte nelle procedure aziendali di riferimento;
4. conservare nella sede aziendale tutti i documenti riguardanti la materia della sicurezza e salute dei lavoratori e l’igiene dei luoghi di lavoro;
5. documentare i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente;
6. diffondere a tutti i lavoratori, ai sensi dell’art. 36, d.lgs. 81/2008, o, per quanto di loro spettanza, ai collaboratori, nonché far rispettare mediante l’esercizio di adeguati poteri di controllo e

disciplinari, specifiche norme e procedure in materia di pronto soccorso, prevenzione sanitaria, prevenzione incendi e situazioni di emergenza ai sensi degli articoli 45 e 46, d.lgs. 81/2008;

7. promuovere e garantire, specie mediante speciali e periodici flussi informativi, il coordinamento tra tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo e a qualunque livello, esercitano attività a rischio o a tutela della sicurezza, indipendentemente dal loro inquadramento aziendale e dalla loro appartenenza o sottoposizione gerarchico-funzionale all'AD;
8. tenere riunioni periodiche (almeno una volta l'anno) con la partecipazione di tutti i soggetti che svolgono funzioni di sicurezza, nonché compilare e conservare - eventualmente per via informatica ed anche solo in forma riassuntiva - i verbali delle predette riunioni aventi ad oggetto, tra l'altro: l'esame e l'eventuale aggiornamento del D.V.R., l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria, i programmi di formazione e informazione;
9. nella selezione delle attrezzature da lavoro, conformarsi alle prescrizioni dettate dalle norme di legge o di buona tecnica per assicurare il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza, igiene e salute sul lavoro e tenere sempre conto del grado di evoluzione tecnologica.

Con specifico riferimento ai cd. *infortuni in itinere*, pur essendone limitata la rilevanza ai sensi dell'art. 25-*septies* d.lgs. 231/2001, oltre che alla sussistenza delle condizioni sopra descritte, alla verifica di eventi mortali o lesivi (gravi o gravissimi) e soprattutto ad una violazione di norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro dovuta ad una *consapevole scelta di risparmio dei costi aziendali* e non a semplice negligenza, imprudenza:

1. selezionare eventuali fornitori per servizi di noleggio di vetture (con o senza conducenti) sulla base di criteri di elevata professionalità ed esperienza nel settore, a partire dalle società di fama internazionale;
2. verificare periodicamente, nello svolgimento delle attività di sorveglianza sanitaria, l'idoneità psico-fisica del personale dipendente alla guida di vetture (aziendali o proprie);
3. garantire, anche per il tramite delle società di *leasing*, la puntuale osservanza degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione periodica delle vetture aziendali, secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti;
4. farsi rilasciare, in sede di contratto ovvero in atto successivo, una dichiarazione, secondo apposita/o clausola/modulo predisposta/o dalla Società, dal personale dipendente - il quale svolga l'attività di autista ovvero periodicamente utilizzi vetture proprie per i normali spostamenti da e per il luogo di lavoro ovvero per trasferte, sia pur occasionali, connesse, in modo non marginale, a mansioni di lavoro - circa l'attuale possesso di patente di guida valida, nonché il puntuale periodico adempimento, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, degli obblighi di controllo, revisione e manutenzione della vettura secondo i migliori *standard* internazionalmente riconosciuti, impegnandosi altrimenti a non utilizzarla per esigenze di lavoro e a darne immediata comunicazione alla Società;
5. richiamare il personale dipendente alla guida di vetture (aziendali e non) per esigenze di lavoro al puntuale rispetto delle regole in tema di circolazione stradale (come tempo per tempo vigenti), pena la possibile applicazione delle sanzioni disciplinari previste nel presente Modello.

Con specifico riferimento al sistema di controllo di cui all'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008:

la Società ha adottato e si impegna a diffondere ed efficacemente attuare il **sistema disciplinare** previsto nella Parte Generale del Modello, anche in relazione alle *violazioni e sanzioni* in materia di *prevenzione infortuni e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro*.

Ad integrazione di quanto stabilito nella Parte generale del presente Modello, la Società attua un **sistema di controllo** a più livelli (controllo "*specifico*" su singole attività, comprese quelle svolte nei cantieri esterni; controllo "*generale*" sulla funzionalità del Modello), rispettivamente corrispondenti:

- I. al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, competente ad elaborare sistemi di controllo delle misure adottate;
- II. al CdA, all'AD e all'OdV, specificamente deputato al controllo sull'*attuazione* del presente Modello e sul *mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate*, nonché al *riesame* e all'eventuale *modifica* del Modello, ove siano *scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro* ovvero in occasione di *mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico* ai sensi dell'art. 30, comma 4, d.lgs. 81/2008 (anche nel rispetto di quanto già stabilito nelle procedure aziendali di riferimento).

A tal fine:

- a) l'AD invia, su richiesta, al CdA e all'OdV una relazione contenente la descrizione analitica di tutti problemi emersi in materia di sicurezza sul lavoro e dei corrispondenti interventi effettuati evidenziando, altresì, la necessità di disporre eventuali interventi strutturali o di straordinaria amministrazione;
- b) il CdA e l'OdV effettuano un monitoraggio periodico sull'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell'AD e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del medico competente, del Responsabile dei lavoratori per la sicurezza e di qualsiasi altro lavoratore avente incarichi rilevanti in materia di sicurezza sul lavoro (di primo soccorso, di emergenza, etc.);
- c) nel caso in cui, in qualsiasi modo, l'AD venga a conoscenza di gravi, significative o reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro:
 - i. interviene provvedendo direttamente, ove sussista un pericolo di infortuni o malattie professionali;
 - ii. applica nei confronti del responsabile le sanzioni disciplinari previste nel presente Modello medesimo ove si tratti di personale non dirigenziale.

Ove, invece, si tratta di dirigenti, l'AD propone l'applicazione delle medesime sanzioni disciplinari al CdA il quale provvede immediatamente con delibera motivata.

Nel caso in cui tali violazioni siano direttamente ascrivibili all'AD, in qualità di datore di lavoro (o anche dell'OdV), l'assemblea adotta le sanzioni disciplinari previste nella parte generale del presente Modello a carico dei soggetti "apicali":

- a) ogni mutamento nell'organizzazione o nelle attività a rischio di infortuni deve essere comunicato all'OdV al CdA e all'AD il quale, ove necessario - sentiti eventualmente i soggetti inclusi nell'organigramma della sicurezza - provvede ad effettuare il riesame e la modifica del presente modello organizzativo (anche nel rispetto di quanto stabilito nelle vigenti procedure denominate "*Riesame della Direzione*" e "*Gestione Non conformità, Richiami e Piani di Miglioramento*").

PARTE SPECIALE

“F”

Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 648 del codice penale – Ricettazione

“Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due od otto annui e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Considerazioni specifiche

L'interesse tutelato dalla norma in esame è l'incriminazione di traffici che abbiano per oggetto le cose provenienti da delitti. Presupposto della ricettazione è l'esistenza di un delitto anteriore, ma non è necessario che tale delitto sia giudizialmente accertato. Scopo della previsione è quella di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale e, in via mediata, di evitare la commissione di quest'ultimo, imponendo limiti alla circolazione dei beni provenienti dal reato stesso.

La ricettazione è un reato comune, vale a dire può essere commesso da chiunque eccetto da chi ha posto in essere il reato presupposto, e di danno, in quanto richiede l'offesa del bene protetto.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo di procurare a sé o ad altri un profitto.

Peraltro, va segnalato che, con riguardo al rischio di ricettazione, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di precisare che tale delitto può configurarsi anche nel caso in cui il soggetto agente sia in *dolo eventuale*, ovvero non sia consapevole della provenienza illecita del denaro, ma se ne rappresenti anche solo la concreta possibilità accettandone il rischio.

Art. 648-bis del codice penale – Riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da

ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Considerazioni specifiche

La norma in esame presenta un'oggettività giuridica complessa: oltre alla tutela di interessi di natura patrimoniale, il delitto è posto a tutela dell'ordine economico in relazione ai turbamenti che l'attività di riciclaggio può generare quanto alla libertà e correttezza del mercato.

Scopo della disposizione è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione "ripuliti" e dunque investibili anche in attività economiche produttive lecite. In tal modo, la norma si propone anche l'obiettivo di scoraggiare la commissione del reato principale, ostacolando la possibilità di sfruttarne i proventi.

Si tratta di un reato a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, il cui presupposto può essere costituito anche dal reato di cui all'art. 416-bis c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

L'elemento soggettivo del reato è il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di compiere attività di riutilizzazione di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita o anche solo nella rappresentazione della concreta possibilità della provenienza delittuosa della cosa.

L'ignoranza circa la provenienza degli stessi esclude il dolo e, dunque, il reato, mentre continua a sussistere la punibilità a titolo di dolo eventuale in caso di dubbio circa la fonte dei beni o delle altre utilità.

Il reato si consuma nel momento in cui è compiuta la sostituzione o il trasferimento o l'operazione atta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni o di altre utilità, ancorché non professionalmente o mediante dissimulazione, purché essa, sia pur senza impedirlo in via definitiva, sia tale da rendere più difficile, con qualsiasi espediente, l'accertamento della provenienza delittuosa della cosa.

Art. 648-ter del codice penale – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Considerazioni specifiche

Si tratta di una fattispecie a forma libera che si differenzia dall'ipotesi di riciclaggio (art. 648-bis c.p.) poiché, mentre quest'ultimo reato prevede la sostituzione, il trasferimento o le operazioni di ostacolo alla identificazione delle provenienze illecite, la figura in esame punisce l'impiego, anche mediante condotte svolte non professionalmente o connotate da dissimulazione in attività economiche o finanziarie delle stesse, intendendosi queste ultime sulla base di quanto desumibile dalle corrispondenti nozioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 2195 c.c.

Anche in questo caso, il presupposto può essere costituito dal reato di cui all'art. 416-*bis* c.p. idoneo a produrre proventi illeciti rientrando nei relativi scopi anche quello di trarre vantaggi e profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo mafioso.

Si ritiene che per "impiegare" debba intendersi "investire": dunque, si fa riferimento ad un utilizzo a fini di profitto.

Vengono punite, in sostanza, anche quelle attività mediate che non sostituiscono immediatamente i beni provenienti da taluni illeciti, ma che comunque consentono l'occultamento dei capitali illeciti e l'arricchimento delle associazioni criminali, colpendo una serie di attività di investimento solo apparentemente legali (quali ad esempio, attività di arricchimento derivante da appalti, concessioni, commercio, attività di gioco o scommesse, ecc.).

La differenza coi delitti di ricettazione o riciclaggio consiste, essenzialmente, nel fatto che tale delitto ha per oggetto proventi normalmente già "ripuliti") ma si ritiene, che esso assorba invece i primi, ogniqualvolta il soggetto agisca in un contesto unitario caratterizzato sin dall'origine dal fine di reimpiego dei beni in attività economiche o finanziarie, le condotte tipiche di tutte e tre le fattispecie menzionate.

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

Art. 648-*ter*1 del codice penale – Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato proprio applicabile nei confronti di chi, dopo aver commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, ne impieghi, sostituisca o trasferisca i relativi profitti in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative che ne ostacolano concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa e non si esauriscano nella mera utilizzazione o godimento personale.

Quanto allo sfondo di tutela, l'autoriciclaggio presenta natura "plurioffensiva", quantomeno nella forma del pericolo concreto, rispetto ai beni del patrimonio e/o della corretta amministrazione della giustizia nonché del mercato e della libera concorrenza, concretamente pregiudicati dall'immissione nel circuito economico legale di capitali illecitamente acquisiti.

Quanto alla tipologia comportamentale, ai fini del presente Modello, si ritengono rilevanti tutte le forme di re-immissione nel circuito economico legale rientranti nelle definizioni civilistiche di cui agli artt. 2082, 2135 e 12195 c.c. o aventi comunque risvolti economico-finanziari (acquisizioni di appalti, acquisto di partecipazioni societarie o di titoli sul mercato borsistico, locazione immobiliare, forniture di beni o servizi, ecc.) o fine di profitto, purché *concretamente* idonee ad ostacolare l'accertamento l'identificazione della provenienza delittuosa delle relative disponibilità: laddove proprio tale ultimo avverbio segna la differenza con le corrispondenti condotte di riciclaggio di cui all'art. 648-*bis* c.p. le quali, per come sin qui definite dalla giurisprudenza, risultano caratterizzate soltanto dall'astratta idoneità a produrre il medesimo effetto di ostacolo (come, ad esempio, il semplice deposito di denaro su conto corrente, ancorché trasparente e tracciabile ovvero il trasferimento ad altro conto corrente diversamente intestato ed aperto presso altro istituto bancario).

L'oggetto della condotta consiste, invece, nel *denaro* o *altra utilità* (bene mobile o immobile avente valore economico-patrimoniale) proveniente, direttamente o indirettamente, da qualsiasi *delitto non colposo*.

Il reato si considera unico anche se, mediante unica condotta, si impiegano disponibilità provenienti da diversi reati-presupposto mentre si hanno più reati, eventualmente avvinti dal vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., se, con plurime e distinte condotte si frazioni nel tempo il provento dello stesso reato-presupposto.

L'autoriciclaggio, peraltro, può derivare anche da precedenti delitti di riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio laddove il primo impiego generi proventi (si pensi, ad esempio, ad investimenti fruttuosi che producano guadagni o plusvalenze).

Nel concetto di *mera utilizzazione o godimento personale*, quale causa di esclusione del fatto oggettivo di reato, si ritiene possano prudenzialmente farsi rientrare, ai fini del presente Modello, le condotte di acquisto/godimento di beni di consumo per esigenze personali (ad esempio, l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione propria e/o della famiglia o il mero versamento su un conto corrente intestato a proprio nome), purché prive di qualsiasi risvolto economico o di profitto.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione di entrate o comunque operazioni che comportino utilizzo di denaro;
- operazioni mobiliari, immobiliari e di altro genere che abbiano ad oggetto beni o denaro;
- acquisto di beni e/o servizi;
- apertura e gestione di conti correnti bancari;
- reperimento di risorse finanziarie;
- pagamenti da o per terzi (clienti, fornitori, consulenti, etc.);
- investimenti con controparti;
- sponsorizzazioni.

Con riferimento all'**acquisto o vendita beni e servizi** si osservano e/o garantiscono le seguenti regole di condotta:

- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;

- gli ordini di acquisto di beni e servizi sono soggetti ad approvazione, a seconda delle competenze stabilite negli atti e/o nelle procedure aziendali, con archiviazione della relativa documentazione;
- tutte le comunicazioni riguardanti caratteristiche e qualità dei prodotti AGPharma vengono gestite, registrate e documentate secondo le regole stabilite nell'apposita procedura aziendale;
- gli ordini dei clienti e l'offerta dei prodotti da parte di AGPharma vengono definiti, valutati e gestiti, anche a livello contrattuale, secondo le regole e flussi di attività diretti a garantire l'analisi della capacità tecnica e/o temporale e/o economica, nonché la "sicurezza" dell'operazione e la conformità alle norme applicabili vigenti;
- esistenza e puntuale utilizzo di criteri tecnico-economici per la selezione di potenziali fornitori e/o consulenti;
- selezione dei fornitori sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza nonché dei parametri indicati nella procedura aziendale di riferimento;
- nella gestione dei rapporti con i fornitori la Società garantisce, inoltre, la qualità ed affidabilità del prodotto e/o servizio secondo regole e modalità descritte nelle procedure aziendali di riferimento;
- utilizzo di idonei modelli contrattuali con termini e condizioni adeguatamente formalizzati;
- rintracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di archiviazione), per consentire la ricostruzione delle responsabilità, delle motivazioni delle scelte e delle fonti informative;
- verifica che la fornitura di beni o servizi sia avvenuta a condizioni di mercato ed in conformità con quanto contrattualmente previsto;
- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, i *Partner* commerciali e, in genere, con le controparti contrattuali (anche nel caso di controparti estere), deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- con riferimento alla correttezza commerciale/professionale dei fornitori e dei terzi, devono essere richieste tutte le informazioni necessarie, utilizzando ogni strumento idoneo a tal fine;
- gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della Società devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite.

Con particolare riferimento alla **gestione di pagamenti (da o per terzi), alle operazioni su conto corrente o all'accesso a sistemi telematici bancari**, si osservano le seguenti regole di condotta:

- esistenza di livelli autorizzativi sia per la richiesta di pagamento che per la disposizione, articolati in funzione dell'importo;
- esistenza di un sistema aziendale di "deleghe con procura" e "deleghe per cassa" entro limiti di importo predeterminati;
- nessun pagamento può essere effettuato e/o ricevuto dalla Società in contanti oltre i limiti stabiliti dalle norme tempo per tempo vigenti in materia;
- ogni pagamento, inclusi quelli di cui a fatture, tasse, imposte e contributi, viene effettuato solo se debitamente autorizzato dall'AD e/o da altro soggetto autorizzato;
- ogni pagamento deve essere effettuato, in conformità alle procure vigenti, solo a seguito di rilascio di regolare fattura o di documentazione attestante il pagamento;
- l'accesso ai sistemi telematici bancari è consentito esclusivamente all'AD, nonché ad eventuale altro soggetto a ciò espressamente autorizzato per iscritto;
- viene svolta una verifica periodica sulla corrispondenza tra incassi contabilizzati e quanto versato sul conto corrente bancario;

- viene effettuato un controllo sull'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutti le controparti anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- viene effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni infragruppo) con le società controllate e partecipate (incluse anche quelle con sede all'estero);
- l'AD deve comunicare, su richiesta, all'OdV l'elenco dei soggetti/società che possono richiedere flussi monetari e/o finanziari;
- ogni operazione di pagamento, bonifico, giroconto, compensazione debiti/crediti, conferimenti, o cambio di assegni deve essere tracciata e documentata.

Con specifico riguardo al delitto di **autorinciclaggio**, consistente in ogni forma di reimpiego economico, in attività rientranti o meno nell'oggetto sociale di AGPharma, di denaro o altre utilità derivanti da delitto non colposo commesso, da solo o in concorso con altri, da uno dei soggetti indicati dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. 231/2001, valgono le regole di condotta a carattere preventivo stabilite rispetto ai reati di cui agli artt. 648-*bis* c.p. e 648-*ter* c.p., dirette a garantire la *trasparente e corretta rappresentazione contabile* dei fatti che giustificano i flussi finanziari tracciati.

Ad ulteriore rafforzamento dell'idoneità e dell'efficacia preventiva del presente Modello, si richiamano le regole di condotta ivi specificamente previste per tutti i delitti non colposi di cui al d.lgs. 231/2001 produttivi di flussi finanziari in eventuale connessione funzionale, sul versante obiettivo-strutturale, col delitto di autorinciclaggio di cui all'art. 648-*ter*1, c.p. che, rispetto ad essi, possa costituire la prosecuzione della medesima attività criminosa.

Con riferimento alle **attività di dichiarazione, fatturazione e versamento delle imposte in nome e per conto della Società nell'ambito delle quali potrebbero commettersi delitti tributari di cui al d.lgs. 74/2000** che, seppure non previsti nel d.lgs. 231/2001 siano comunque idonei a costituire il presupposto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autorinciclaggio, ad integrazione di quanto già indicato nella parte speciale "A" in ordine alle *operazioni attinenti alla gestione delle risorse finanziarie*, la Società, garantisce il rispetto delle seguenti regole di condotta:

- l'emissione di fatture attive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente operazione nei confronti del soggetto ivi indicato secondo la seguente procedura:
 - b) l'ordine di fornitura arriva al deposito di zona;
 - c) il deposito di zona emette il documento di trasporto;
 - d) a fine giornata, il documento di trasporto viene trasmesso in via telematica al centro elaborazione dati in sede e trasformato in fattura;
 - e) il Responsabile dell'Ufficio Clienti controlla la corrispondenza dei documenti di trasporto con la fattura elaborata automaticamente dal centro elaborazione dati;
 - f) la fattura viene automaticamente inserita nei registri IVA e nel libro giornale;
 - g) la fattura viene infine inviata dall'ufficio amministrativo al cliente o per PEC o per posta ordinaria;
- l'emissione di fatture passive è preceduta da una verifica circa l'effettuazione della corrispondente fornitura di beni o servizi nei confronti della Società secondo la seguente procedura:
 - a) le fatture vengono acquisite dagli uffici che hanno emesso il rispettivo ordine di acquisto, previa controllo sulla corrispondenza con i beni/servizi resi;

- b) le fatture vengono passate all'ufficio amministrativo dove personale preposto provvede all'inserimento/imputazione al sistema sia ai fini della contabilità generale che della contabilità IVA.
- l'archiviazione della documentazione fiscale (fatture attive e passive, schede contabili, libri mastro, libri giornale, libri IVA, etc.) avviene sia su supporto cartaceo presso gli uffici amministrativi sia su server aziendale appositamente dedicato;
 - la verifica sulla puntuale esecuzione di versamenti alle scadenze stabilite dalla normativa tempo per tempo vigente e sul riscontro in contabilità delle fatture attive e passive utilizzate in dichiarazione vengono assicurate secondo la seguente procedura:
 - a) l'ufficio amministrativo provvede alla liquidazione dell'IVA e ai versamenti delle imposte sul reddito mediante l'utilizzo di un apposito programma di contabilità generale che, sulla base delle registrazioni precedentemente effettuate, sviluppa le voci da inserire nelle dichiarazioni e le elabora fino all'emissione del Modello F24, previa calcolo delle ritenute e verifica dei crediti in compensazione;
 - b) al pagamento mediante F24 compilato per via telematica procede il responsabile amministrativo sotto il controllo dell'AD il quale possiede, insieme al primo, i canali di accesso all'agenzia delle entrate.

PARTE SPECIALE

"G"

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

Articolo 615-ter del codice penale - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale

o

parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, salva l'aggravante di pena prevista alla lettera a) del comma secondo se il fatto viene commesso da un p.u. o da un i.p.s. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password), che le c.d. misure fisiche (armadi chiuse, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

Art. 615-quater del codice penale – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione o la diffusione abusive di mezzi idonei a superare la protezione di un sistema informatico o telematico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione) comportano il pericolo della commissione di un accesso abusivo a detti sistemi. La fattispecie richiede il dolo specifico di procurare a se o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Art. 615-quinquies del codice penale – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Considerazioni specifiche

Si tratta anche in questo caso di un reato comune di pericolo, in quanto il possesso, la comunicazione, la diffusione, o la messa a disposizione di terzi di apparecchiature, dispositivi o

programmi informatici rilevano in quanto posti in essere per uno degli scopi indicati nella disposizione, ovvero di danneggiare anche in parte un sistema informatico o telematico o di favorirne l'interruzione anche parziale o l'alterazione del suo funzionamento. La fattispecie è caratterizzata dunque dalla presenza del dolo specifico.

Art. 635-bis del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento che reprime l'effettivo danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici altrui. La fattispecie è aggravata quando il danneggiamento è commesso con violenza alla persona o minaccia o quando il fatto sia commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Art. 635-ter del codice penale – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di una ipotesi speciale di danneggiamento informatico, che si applica quando le informazioni, i dati o i programmi informatici sono utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o sono ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-bis.

Art. 635-quater del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato di evento: si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento. La fattispecie sarà integrata laddove il danneggiamento del sistema sia cagionato 1) mediante la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione di informazioni, dati o programmi, o 2) mediante l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi.

La distinzione tra danneggiamento di dati e danneggiamento del sistema è legato alle conseguenze della condotta: quando la soppressione o alterazione di dati, informazioni e programmi renda inutilizzabile, o danneggi gravemente il funzionamento del sistema, ricorrerà la fattispecie di cui al presente articolo.

Le circostanze aggravanti sono le stesse indicate per il reato dei cui all'articolo 635-*bis*.

Art. 635-quinquies del codice penale – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

*Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, analogo al precedente art. 635-*ter*, che riguarda in questo caso il danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La fattispecie è strutturata come delitto aggravato dall'evento: se il danneggiamento si realizza si applica la più grave ipotesi prevista dal secondo comma, mentre, ai fini della configurabilità del delitto di cui al comma primo, è sufficiente l'idoneità della condotta a cagionare il danneggiamento. Si applicano le stesse circostanze aggravanti indicate per il reato di cui all'articolo 635-*bis*.

Art. 617-*quater* del codice penale – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

Considerazioni specifiche

La disposizione, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617-*quinquies*, è volta a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici. Vi rientrano, quindi, gli scambi di *email*, le *mailing list*, i *forum*, le *chat*, i *newsgroup*, ecc.

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari: per le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti *web*) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

I reati si verificano quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione, ovvero quando si impedisca o interrompa la comunicazione intercettata (comma 1), ovvero il contenuto della comunicazione venga divulgato al pubblico (comma 2).

I reati sono esclusi se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione e perseguibili a querela di parte. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

Art. 617-*quinquies* del codice penale – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-*quater*.*

Considerazioni specifiche

Si tratta di un reato comune di pericolo, che si realizza quando vengano installate apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. Dunque, il reato si consuma con la mera installazione delle apparecchiature, non occorrendo che si realizzi alcuno dei fatti per cui l'apparecchiatura è stata installata.

Il reato è escluso se c'è stata autorizzazione esplicita preventiva da parte dei soggetti che partecipano alla comunicazione. Se ricorre una delle circostanze indicate al comma terzo, la perseguibilità è d'ufficio e la pena è aumentata.

D) F. AL S. I. T. A' I N F O R M A T I C A

491-*bis* del codice penale – Documenti Informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici.

Considerazioni specifiche

L'articolo ha esteso alle falsità riguardanti un documento informatico le disposizioni in tema di falso in atto pubblico.

E) FRODE INFORMATICA

Art. 640-*quinquies* del codice penale – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Considerazioni specifiche

La condotta incriminata riguarda solo il certificatore c.d. “qualificato”, ossia colui che presta servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. Pertanto, non rientra tra le ipotesi da considerarsi a rischio per la Società.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Occorre premettere che tutte le attività implicanti la redazione di un “**documento informatico**”, intendendosi come tale “*qualsiasi supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli*”, e come “**supporto informatico**” qualsiasi “*supporto di memoria – sia esso interno o esterno all'elaboratore – sul quale possono essere registrati e conservati per un certo lasso di tempo dei dati, destinati ad essere letti ed eventualmente elaborati da un sistema informatico*”, possono essere penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 491-*bis* c.p. in chiave di reato presupposto.

Inoltre, assumono astrattamente rilevanza in chiave di possibili reati presupposto tutte le attività che si svolgono mediante sistemi informatici adottati dalla Società.

Le attività “a rischio” nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- creazione *account* per accesso a sistemi informatici aziendali;
- abilitazione all'accesso, manutenzione e custodia della *password*;
- accesso (fisico) nei luoghi aziendali;
- accesso (logico) alla rete aziendale;
- utilizzo pc aziendale;
- immissione/gestione/utilizzo dei dati aziendali, contabili e sensibili nei sistemi informatici aziendali;
- comunicazioni telematiche o informatiche dirette alla P.A. ed, in generale, ad ogni autorità pubblica che intrattenga rapporti con la Società;
- comunicazioni telematiche od informatiche dirette a soggetti privati;
- predisposizione, modificazione, trasmissione, archiviazione e custodia di dati, informazioni o documenti riservati per via o su supporto telematico o informatico;

- scambio di corrispondenza interna via telematica;
- corrispondenza con l'esterno tramite posta elettronica;
- cancellazione dati inseriti da utenti non più nell'organico aziendale;
- manutenzione dei sistemi, dei terminali e dei PC dei dipendenti (interventi periodici e straordinari);
- programmazione di sistemi informatici personalizzati;
- adattamento/aggiornamento di sistemi informatici personalizzati;
- perdita dei dati e *backup* periodico dei dati;
- utilizzo/gestione telefoni cellulari, *tablet* e *notebook*;
- interruzioni nelle comunicazioni e nelle operazioni d'uso dei PC.

In considerazione delle modalità di realizzazione dei reati sopra prospettati, si evidenzia come la materia rilevi inoltre per il collegamento che l'abuso degli strumenti informatici e telematici potrebbe avere con altri reati tra cui i reati societari, quali false comunicazioni sociali (artt. 2621 o 2622 c.c.) ovvero reati come la truffa in danno dello Stato o la truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (artt. 640, comma 2, n. 1 e 640-*bis* c.p.), o ancora l'indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (*ex art. 316-ter* c.p.).

In particolare, la Società verifica:

- a) il corretto impiego dei sistemi informatici, delle procedure e delle chiavi di accesso, nonché l'assenza di elementi ostativi dettati dalle norme della presente Sezione;
- b) la formazione/informazione del personale;
- c) la professionalità ed affidabilità degli amministratori di sistema;
- d) il controllo costante degli interventi effettuati e del rispetto delle misure di sicurezza adottate dalla società.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono essere rispettate specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione di dati, informazioni e documenti informatici (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano ricostruibili le autorizzazioni all'uso e le responsabilità in materia di codici di accesso, chiavi elettroniche, password e misure di sicurezza in genere;
3. siano effettuati i necessari controlli sull'integrità di dati, informazioni e documenti informatici;
4. sia vietata la divulgazione e l'appropriazione abusiva di codici di accesso, chiavi elettroniche, *password* e misure di sicurezza in genere;

A tal fine, si osservano le seguenti regole di prevenzione:

1. Gli strumenti informatici non possono essere alterati né nella loro configurazione *hardware* né nella loro configurazione *software*, salvo autorizzazione dell'Amministratore di Sistema. In particolare:
 - a) non possono essere installati programmi senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema, il quale è in possesso dell'elenco delle risorse *software* installate su ogni postazione di lavoro;
 - b) non possono essere spostate le attrezzature informatiche senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema;
 - c) non possono essere utilizzate e connesse al sistema risorse *hardware* private (a titolo esemplificativo, PC portatili, *Hard disk* esterni, chiavette usb), mentre possono e devono essere utilizzate esclusivamente quelle date eventualmente in uso dalla Società;

2. Se si deve abbandonare la postazione, anche per pochi minuti, è preferibile che l'utente si disconnetta sempre, per poi riaccedere, utilizzando la specifica funzione del sistema operativo. L'utente deve essere ben consapevole che, se abbandona la postazione di lavoro senza essersi disconnesso, è possibile che un terzo non autorizzato compia operazioni vietate dalla legge o dal presente Modello. In questo caso le eventuali conseguenze, penali, civili o disciplinari, ricadranno sul medesimo utente.
3. Tutte le postazioni lavoro, le stampanti, gli scanner, etc. devono essere spente al termine della giornata lavorativa o in caso di allontanamento prolungato.
4. L'utilizzo di *cd-rom* esterni, chiavette usb, pc portatili, e altre risorse *hardware* esterni, quando consentito, deve essere necessariamente preceduto da una scansione dei file da aprire.
5. L'utente è responsabile dell'efficienza della postazione: pertanto, deve segnalare tempestivamente all'Amministratore di Sistema anomalie, malfunzionamenti, rallentamenti del computer. Resta fermo che egli non deve intervenire senza l'autorizzazione dell'Amministratore di Sistema.
6. In caso di smarrimento e/o furto degli strumenti portatili in dotazione, l'utente è tenuto a sporgere immediatamente denuncia alle competenti autorità e ad inviarne copia alla Società, specificando quali dati aziendali erano contenuti negli strumenti smarriti.
7. L'utente deve modificare, al primo accesso, la *password* attribuita dall'Amministratore di Sistema.
8. La *password* deve essere composta da almeno 8 caratteri alfanumerici, con alternanza di maiuscole e minuscole e con l'impiego di caratteri speciali. Non deve quindi avere senso compiuto, né tantomeno essere basata su informazioni facilmente deducibili, come date di nascita o nomi di familiari.
9. La *password* deve essere cambiata obbligatoriamente ogni 6 mesi
10. L'utente deve mantenere riservata la *password*, non divulgarla a terzi, non permettere ad altri utenti di operare con il proprio identificativo utente, non trascriverla su supporti (es. fogli, post-it) facilmente accessibili a terzi. È essenziale che l'utente riponga la massima cura nella gestione delle *password*, perché un accesso effettuato con la propria *password* sarebbe irrimediabilmente riconducibile all'utente medesimo, con conseguenti eventuali responsabilità penali, civili e disciplinari.
11. Qualora l'utente ritenga che la segretezza della *password* sia stata compromessa, deve darne comunicazione all'Amministratore di Sistema, che provvederà al rilascio di nuova password, che dovrà essere a sua volta modificata.
12. Qualora un utente venga a conoscenza della password di un collega, è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore di Sistema, che attribuirà una nuova *password* al collega.
13. Per garantire la funzionalità del sistema, ogni utente è tenuto a comunicare la propria *password* all'Amministratore di Sistema.
14. In caso di assenza dell'utente, prolungata o meno, che comporti l'esigenza di accedere ai dati dal medesimo trattati, l'Amministratore di Sistema provvederà a rilasciare una nuova *password*.
15. Ad ogni utente è assegnato un indirizzo di posta elettronica personale.
16. Ogni utente è responsabile del corretto utilizzo della casella di posta elettronica assegnatagli.
17. Tale indirizzo deve essere impiegato unicamente nell'ambito dell'attività lavorativa svolta per conto della Società. Non deve essere quindi impiegato per la corrispondenza privata, né per partecipare a forum, dibattiti, *mailing lists*, ecc. I messaggi inviati dall'account aziendale devono essere caratterizzati da professionalità, chiarezza, correttezza e cortesia.

18. In caso di ricezione di messaggi SPAM è vietato aprirli, rispondere o aprire gli allegati. In ogni altro caso, qualsiasi allegato ricevuto, anche se proveniente da fonte sicura, deve essere scansionato con l'*antivirus*.
19. La casella di posta deve essere mantenuta in ordine secondo le direttive organizzative stabilite dalla Società. Devono essere cancellati i messaggi inutili, in particolar modo quando contengono allegati ingombranti, poiché occupano risorse preziose.
20. Non è consentito, per nessuna ragione, lo scambio e l'archiviazione di messaggi di posta elettronica idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale nonché lo stato di salute e la vita sessuale proprie e/o di terzi. E', inoltre, espressamente vietato l'uso di linguaggio o di immagini oscene, ingannevoli, diffamatorie, discriminatorie e/o comunque idonee a creare un danno alla Società.
21. Durante l'orario di lavoro è consentito controllare la propria casella di posta elettronica privata mediante *webmail*, e rispondere ai messaggi, salvo ciò non pregiudichi il puntuale, tempestivo e corretto svolgimento delle proprie mansioni o, comunque, le obiettive esigenze di AGPharma.
22. In caso di assenza programmata, l'utente deve attivare l'apposita funzione che consente di inviare automaticamente messaggi di risposta che contengano le coordinate di un'altra persona addetta al servizio oppure indichino le modalità per mettersi comunque in contatto con la Società.
23. Qualora l'attivazione del servizio di risposta automatica non fosse stato attivato, per dimenticanza o per improvvisa assenza, la Società si riserva di farlo, tramite una persona di fiducia indicata dall'utente, e con la garanzia della riservatezza.
24. Qualora fosse necessario accedere ai messaggi contenuti nella casella di un lavoratore temporaneamente assente, l'utente ha la possibilità di indicare un altro lavoratore, persona di fiducia, che provvederà ad aprire la casella e ad inoltrare alla Società i messaggi pertinenti all'attività lavorativa. Di questa attività viene redatto apposito verbale. Al ritorno dell'utente assente, dovrà essergli assegnata una nuova *password*.
25. La Società effettua un *backup* periodico dei dati su supporto magnetico, in forma cifrata e protetta da *password*, al fine di consentire il ripristino della disponibilità dei dati in seguito ad eventuale distruzione o danneggiamento dei computer aziendali.
26. La Società provvede a verificare periodicamente l'idoneità delle strutture informatiche, gestire eventuali piani di manutenzione nonché ad organizzare e gestire la ricerca, la selezione e l'inserimento di nuove risorse tecnologiche.
27. I supporti vengono conservati per un determinato periodo, al termine del quale vengono riutilizzati per effettuare un nuovo *backup*, tramite il quale vengono sovrascritti e cancellati i dati salvati nel backup precedente.
28. La Società garantisce che non vengono utilizzati sistemi *hardware* e/o *software* idonei ad effettuare un controllo a distanza dei lavoratori, in particolare mediante:
 - la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per assicurare il servizio *e-mail*;
 - la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine *web* visualizzate dal lavoratore;
 - la lettura o la registrazione dei caratteri inseriti, tramite la tastiera e analogo dispositivo;
 - l'analisi occulta del *computer* portatili affidati in uso.

In relazione alla prevenzione della frode informatica, si rinvia alle misure previste dalla normativa, come tempo per tempo vigente, in materia di *privacy* nonché ai provvedimenti e alle disposizioni impartite dalle Autorità competenti.

PARTE SPECIALE

“H”

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

I reati che rilevano ai fini del presente Modello organizzativo sono:

Art. 171 legge 633/1941 – Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa.

Comma 1 lett. a) bis

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Comma 3

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 633/1941

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Considerazioni specifiche

Non è necessario che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio e costituisce pertanto reato la condotta di abusiva duplicazione di programmi anche in assenza di una finalità di natura patrimoniale.

E' configurabile il reato di cui alla norma ogniqualvolta i programmi informatici illegalmente detenuti abbiano concretamente favorito l'attività imprenditoriale esercitata dall'autore del fatto, venendo impiegati per attività funzionali all'impresa, come l'archiviazione dei dati relativi ai fornitori o ai clienti, l'elencazione delle scadenze contabili o la gestione delle fatturazioni.

Art. 171-ter legge 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

[...]

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

[....]

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- attività promo-pubblicitaria e promozionale in genere;
- acquisto e utilizzo di programmi, *software* o banche dati, supporti usati per i *backup*;
- conservazione dei supporti originali contenenti il *software*;
- utilizzo delle connessioni da pc aziendali;
- acquisto e utilizzo di opere o pubblicazioni scientifiche o didattiche e, più in generale, di opere dell'ingegno e prodotti tutelati da diritto d'autore ai sensi delle normative tempo per tempo vigenti.

In particolare, in relazione agli acquisiti sopra indicati, tra le “operazioni a rischio”, tenuto conto della natura, della diffusione e dei contenuti del prodotto o dell’opera, la Società verifica, di volta in volta, la provenienza, l’affidabilità e la reputazione del fornitore nonché le condizioni di vendita (prezzo, tempi e modalità di consegna e di pagamento) e, ove emergano elementi oggettivamente “anomali”, in quanto palesemente difforni dalle normali prassi di mercato, richiede al singolo fornitore documentazione comprovante, a seconda dei casi, l’originalità del prodotto, la licenza alla sua vendita e/o al suo utilizzo e, più in generale, la conformità alle normative vigenti in tema di protezione delle opere dell’ingegno e tutela del diritto d’autore.

Nel caso in cui tale documentazione risulti mancante, incompleta, contraffatta, ovvero non venga consegnata l’Ufficio, non procede al relativo acquisto e segnala tale circostanza all’AD.

Inoltre, si effettuano “controlli a campione” sui prodotti acquistati per verificare che non si tratti di prodotti protetti dal diritto d’autore, segnalando immediatamente all’AD eventuali anomalie riscontrate durante tali controlli.

Infine, si garantisce che nei contratti di acquisto di prodotti interessati da un diritto d’autore il fornitore dichiara, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, di essere in possesso della eventuale necessaria licenza all’utilizzo di tali diritti.

Dovrà inoltre essere garantita:

- (i) la formazione specifica del personale e dei collaboratori in materia di tutela del diritto d’autore e delle opere dell’ingegno, mirata a rendere consapevoli i Destinatari riguardo ai problemi giuridici connessi alla gestione dei relativi diritti;
- (ii) la sensibilizzazione degli esponenti aziendali circa il corretto utilizzo delle risorse aziendali altrui in tema di proprietà industriale;
- (iii) la conservazione in luoghi non accessibili a tutti, sotto la responsabilità dell’Amministrazione, dei supporti originali di programmi, banche dati, *software* o, comunque, di prodotti tutelati dal diritto d’autore o di opere dell’ingegno in uso presso la Società.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, i Destinatari, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, devono:

1. (far) rispettare divieti e restrizioni eventualmente stabiliti negli accordi di licenza stipulati con fornitori di *software* o negli accordi di sponsorizzazione e/o patrocinio;
2. vietare e punire ogni comportamento che, pur non costituendo reato, sia volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l’uso improprio della proprietà intellettuale altrui o di informazioni riservate;
3. attuare un controllo preventivo e continuativo delle attività connesse con, o che implicano, l’utilizzo di prodotti tutelati dal diritto d’autore o di opere dell’ingegno;
4. effettuare i necessari controlli sui contratti di cessione o licenza di diritti di prodotti tutelati dal diritto d’autore o di opere dell’ingegno.

Per quanto riguarda la regolamentazione degli accessi a internet da pc aziendali, con particolare riferimento al divieto di utilizzare programmi di *file sharing*, si rinvia alle regole contenute nel documento intitolato *Disciplinare interno sull’utilizzo delle risorse informatiche aziendali* da intendersi qui integralmente richiamato.

PARTE SPECIALE

“1”

Delitti di criminalità organizzata

Art. 416, 6° comma, - Associazione per delinquere

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 600 - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (3), è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 601 - Tratta di persone.

Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 601-bis - Traffico di organi prelevati da persona vivente

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000. Se il fatto e' commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.

Art. 602 - Acquisto e alienazione di schiavi.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Art. 12, co. 3 e 3-bis, D.Lgs. 286/1998 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
 - b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
 - d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
 - e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
- 3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Art. 416-bis del codice penale – Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici e ventisei nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quanto i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Considerazioni specifiche

Per entrambi i reati ci si richiama a quanto contenuto nella Sezione "E" del presente Modello. anche se essi non appaiono configurabili relativamente alle attività svolte da AGPharma S.p.A. ad eccezione, semmai, del delitto di cui all'art. 12, comma 3-bis, D.lgs. 286/1998.

Art. 416-ter del codice penale - Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Considerazioni specifiche

Vista l'attività della Società, si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla stessa.

Art. 630 del codice penale - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società.

Art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Considerazioni specifiche

Si tratta di reato ben difficilmente configurabile in seno alla Società, presupponendo, come è stato sottolineato dalla giurisprudenza, la presenza di tre elementi fondamentali: a) l'esistenza di un gruppo, i membri del quale siano aggregati consapevolmente per il compimento di una serie indeterminata di reati in materia di stupefacenti; b) l'organizzazione di attività personali e di beni economici per il perseguimento del fine illecito comune, con l'assunzione dell'impegno di apportarli anche in futuro per attuare il piano permanente criminoso; c) sotto il profilo soggettivo, l'apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati, che integri un contributo alla stabilità dell'unione illecita.

Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste all'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 10.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- acquisto di beni e/o servizi;
- reperimento di risorse finanziarie;
- assunzione di personale;
- stipulazione dei contratti con terzi;
- transazioni finanziarie;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari.

In particolare, per quanto riguarda le attività con soggetti terzi, l'individuazione e la scelta dei fornitori avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del bene o servizio, il prezzo e le garanzie di assistenza, equità e correttezza nonché dei parametri indicati nella procedura aziendale di riferimento, con preferenza di coloro che risultano iscritti nelle liste presso le Prefetture in quanto considerati non soggetti a rischio di infiltrazione mafiosa.

Con riguardo, invece, ai reati concernenti il traffico di migranti, la Società deve controllare la regolarità della documentazione presentata dai dipendenti e collaboratori da assumere, con particolare riferimento, ove stranieri, al possesso di un regolare permesso di soggiorno.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono agire in modo che:

- a) siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
- b) sia garantito, anche da parte dei collaboratori e dei terzi in genere che espletino servizi o producano beni per conto della Società, il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e di lavoro (anche minorile), ivi incluso per ciò che attiene al profilo della costituzione del rapporto lavorativo;
- c) non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle eventuali tariffe vigenti.

PARTE SPECIALE

“L”

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377-bis del codice penale – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quanto questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Considerazioni specifiche

Lo scopo della norma in esame è tutelare l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'Autorità Giudiziaria, evitando interferenze volte a turbare la ricerca della verità processuale, e che coloro i quali sono chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale possano ricevere indebite pressioni o illecite coercizioni.

La condotta sanzionata consiste nell'uso della violenza o della minaccia o nell'offerta o promessa di denaro o altra utilità al fine di indurre taluno, chiamato a rendere dichiarazioni utilizzabili in un processo, a non rendere alcuna dichiarazione ovvero a rendere dichiarazioni mendaci (fattispecie a dolo specifico).

Il delitto si consuma nel momento e nel luogo in cui viene posta in essere la condotta di costrizione o l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Il reato di cui all'articolo 377-bis del codice penale era già previsto nel Decreto nel contesto dei reati transnazionali, di cui alla parte speciale “C”.

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio tutte le operazioni che possano portare a rapporti con l'Autorità Giudiziaria.

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

1. siano ricostruibili la formazione degli atti (attraverso la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che partecipano agli stessi) ed i relativi livelli autorizzativi, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
2. siano effettuati i necessari controlli sull'assenza di circostanze ostative in relazione alle fattispecie dei reati della presente parte speciale;
3. sia evitato qualunque comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre qualsiasi soggetto a rilasciare false dichiarazioni nell'ambito di un processo penale;
4. sia mantenuta una condotta trasparente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, in particolare con la magistratura inquirente e giudicante, mediante la comunicazione di tutti i dati, le informazioni e le notizie che fossero richieste, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
5. non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla Società e non giustificati in relazione al tipo di incarico effettuato ed alla prassi ed alle tariffe vigenti in ambito locale;
6. non siano posti in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, le funzioni di controllo della gestione sociale da parte degli organi a ciò deputati.

PARTE SPECIALE

“M”

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e altri delitti in materia di immigrazione clandestina

Art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Lavoro subordinato a tempo determinato ed indeterminato

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (ovvero il fatto del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato) sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

Art. 12, comma 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.*

Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3.

Art. 12, comma 5, D.lgs. 22 luglio 1998, n. 286 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Art. 603-bis, comma 3, c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;*
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;*
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.*

Considerazioni specifiche

Con riferimento al reato di cui all'art. 22, comma 12-bis, D.lgs. 286/1998, la condotta sanzionata consiste nell'occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi, per qualsiasi motivo, di regolare e valido permesso di soggiorno, quando essi siano superiori a tre, minori in età non lavorativa, ovvero sottoposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro. Si tratta di ipotesi delittuosa che, nell'ambito di AGPharma, può essere integrata dal datore di lavoro e rispetto alla quale l'interesse o vantaggio della Società potrebbe consistere nell'aumento del profitto corrispondente all'obiettivo risparmio di costi dei dipendenti e/o all'aumento della produttività.

Con riferimento al reato di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter, D.lgs. 286/1998, la fattispecie prevede diverse condotte consistenti, alternativamente, nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero nel compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano o di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La responsabilità della Società, così come quella della persona fisica, sussiste solo laddove si verifichi una delle condizioni di cui alla lett. a) – e) del medesimo comma, vale a dire l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato abbia riguardato cinque o più persone; la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; il fatto sia commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplosive.

Al comma 3-bis e 3-ter sono previste circostanze aggravanti.

Con riferimento, infine, all'ipotesi di cui all'art. 12, comma 5, D.lgs. 286/1998, la condotta consiste nel favorire la permanenza di questi stranieri nel territorio dello Stato, purché tale condotta sia realizzata al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o, comunque, nell'ambito delle attività precedentemente elencate.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/1998, oltre alla sanzione pecuniaria si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, D.lgs. 231/2001.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

L'attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati di cui alla presente Parte Speciale è quella dell'eventuale instaurazione, da parte di AGPharma, di rapporti di lavoro subordinato (a tempo indeterminato, determinato o stagionale) con cittadini extracomunitari residenti all'estero, relativamente alla quale, ai fini del presente Modello, valgono le regole, le procedure e la modulistica stabilite dalla disciplina di riferimento e/o dalle autorità amministrative competenti, da intendersi integralmente richiamate come tempo per tempo vigenti.

Relativamente alla possibile commissione del reato di "**caporalato**" previsto dall'art. 603-*bis* c.p., sia pur nella sola ipotesi di cui al terzo comma, richiamata dall'art. 25-*duodecies* d.lgs. 231/2001 (in relazione all'art. 22, comma 12-*bis*, lett. c), D.lgs. 286/1998), oltre al rispetto di leggi, regolamenti, circolari, contratti collettivi, etc. AGPharma vieta il ricorso a intermediari per il reclutamento dei lavoratori ad eccezione delle Agenzie di somministrazione regolarmente autorizzate dal Ministero del Lavoro, dalle quali si acquisisce evidenza della corresponsione dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali, nonché dei diversi adempimenti previsti dalla legislazione vigente, con archiviazione della relativa documentazione (atti, verbali, contratti, ricevute, moduli, estratti conto, etc.) in formato elettronico e/o cartaceo.

PARTE SPECIALE

“N”

Delitti contro l'industria e il commercio

TURBATA LIBERTÀ DELL'INDUSTRIA O DEL COMMERCIO (art. 513 c.p.)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA (art. 513-bis c.p.)

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO (art. 515 c.p.)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE (art. 516 c.p.)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a € 1.032.

Considerazioni specifiche

Si tratta di delitti (configurabili anche nella forma del tentativo) tutti destinati a salvaguardare il corretto esercizio dell'attività commerciale secondo principi di correttezza e buona fede, in ossequio al principio della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) e della tutela della concorrenza e del mercato, a beneficio del consumatore finale e dell'intero sistema economico. Soggetto attivo del reato è chiunque, ovvero chi esercita un'attività commerciale (imprenditore) o agisce nell'esercizio di attività commerciale (imprenditore, dipendenti, commessi, familiari, rappresentanti, mandatari, etc.).

La condotta consiste, a seconda dei casi: nell'adoperare violenza sulle cose o mezzi fraudolenti (art. 513 c.p.) tali da trarre in inganno, o anche violenza sulle persone o minaccia (art. 513-bis c.p.) impedire o turbare o comunque nell'esercizio di attività commerciale; nel consegnare all'acquirente un prodotto (inteso come cosa mobile, ad esclusione del denaro, dei beni immateriali e delle prestazioni personali o meccaniche) per origine (luogo geografico di produzione), provenienza (come risulta dall'indicazione originaria utilizzata per contraddistinguere prodotto o dalla confezione), qualità (composizione o gusto) o quantità (peso, misura o numero), diverso da quello pattuito; nel vendere o mettere in circolazione (ossia in contatto, anche a titolo gratuito, con il pubblico) come genuine (aventi, cioè, per composizione, tutti i requisiti previsti dalle normative

vigenti) sostanze alimentari (liquide, solide o gassose destinate all'alimentazione) non genuine (alterate o non aventi i requisiti di legge).

L'elemento soggettivo è il dolo generico, consistente nella consapevolezza e volontà di realizzare il fatto di reato al completo di tutti gli elementi oggettivi, anche senza una particolare diversa finalità.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Data la tipologia del reato in esame, sono potenzialmente a rischio le seguenti attività:

- Produzione, distribuzione e vendita di prodotti AGPharma;

In relazione alle aree a rischio di cui sopra, oltre al rispetto dei principi indicati nel Codice Etico ed alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi a specifiche procedure, in forza delle quali:

- tutti coloro che, a diverso titolo (fornitori, dipendenti, collaboratori, agenti, area manager, informatori scientifici, etc.), partecipano, in qualsiasi modo, all'attività di produzione, distribuzione o vendita dei prodotti AGPharma o comunque comunicano all'esterno con finalità di promozione (secondo le regole della procedura "*Gestione Iniziative Promozionali*" specificamente previste per area manager e informatori scientifici) devono ispirare il proprio comportamento ai principi di onestà, correttezza, buona fede e trasparenza, pena l'applicazione delle sanzioni disciplinare previste nel presente Modello (a prescindere dalla rilevanza penale, civile o amministrativa della rispettiva condotta);
- la selezione dei fornitori per i servizi di produzione e distribuzione dei prodotti avviene sulla base dei criteri predeterminati, oggettivi e trasparenti riguardanti la qualità del prodotto, il prezzo e le garanzie di equità e correttezza nonché dei parametri indicati nella procedura aziendale di riferimento;
- la Società procede alla verifica periodica (e comunque ad ogni scadenza contrattuale) della sussistenza dei requisiti di capacità, professionalità, esperienza, onorabilità e affidabilità del fornitore e della qualità e sicurezza del prodotto e del servizio reso;
- risulta vietata e punita a livello disciplinare qualsiasi attività, anche solo prodromica e non costitutiva di reato, volta ad esercitare forme di violenza (sulle cose o sulle persone), minaccia o anche solo pressione o intimidazione, a porre in essere atti di boicottaggio ovvero ad utilizzare mezzi fraudolenti per favorire la distribuzione o la vendita di prodotti AGPharma o comunque ad alterare/aggirare/violare le regole della concorrenza e del mercato di riferimento;
- è garantita al consumatore - per via telefonica e/o attraverso appositi indirizzi mail gestiti da personale adeguatamente e specificamente formato - un'informazione precisa, completa e veritiera sulla qualità, sulle caratteristiche, sull'origine, sulla provenienza, sulla composizione nonché sulle modalità di conservazione e somministrazione dei prodotti AGPharma;
- è garantita la puntuale osservanza delle regole e degli adempimenti previsti in materia di acquisto e controllo delle materie prime e dei materiali di confezionamento primario e secondario, produzione, distribuzione, documentazione, consegna, collaudo, funzionalità, imballaggi, etichettatura e confezionamento dei prodotti AGPharma, al fine di assicurare che, nelle diverse fasi, il prodotto sia sempre conforme a quanto specificato nei relativi riferimenti;
- la Società garantisce l'individuazione e definisce il trattamento dei prodotti non conformi in modo da evitare che gli stessi vengano utilizzati o spediti ai clienti adottando, nel caso, le azioni correttive e preventive di cui alla corrispondente procedura aziendale;
- la Società cura che, per quanto di propria competenza, la formazione, informazione e addestramento del personale si estendano alla origine, qualità, provenienza, composizione e

caratteristiche dei prodotti AGPharma e alle relative modalità di comunicazione esterna ai clienti e ai consumatori;

- la Società garantisce la conformità del prodotto alle richieste ed esigenze del cliente mediante apposita gestione di eventuali modifiche contrattuali e comunicazioni nonché specifica valutazione dei requisiti e della capacità di soddisfarli, anche al momento dello sviluppo di un nuovo prodotto, come stabilito nelle procedure aziendali di riferimento, verificando, altresì, che i prodotti realizzati e/o consegnati ai clienti siano per origine, provenienza, composizione, caratteristiche, funzionalità, qualità e quantità conformi a quelli pattuiti col cliente;
- la Società procede all'acquisizione dei Certificati/Rapporti di analisi per ogni lotto di prodotto prima dell'immissione dello stesso in commercio e ne verifica i contenuti in relazione alle specifiche di prodotto concordate con il fornitore, in modo da attestare veridicità e coerenza delle caratteristiche dichiarate al consumatore;
- quanto ai campioni dei prodotti eventualmente forniti a terzi (informatori scientifici), la società ne garantisce la conformità, la rintracciabilità delle necessarie richieste scritte pervenute da medici e la regolarità della procedura di consegna.

PARTE SPECIALE

“O”

Reati ambientali

Tra i reati ambientali già indicati nella Parte Generale del presente Modello, segue l'elenco di quelli, raggruppati per provvedimento normativo e con evidenziate in corsivo le parti espressamente richiamate nell'art. 25-*undecies*, d.lgs. 231/2001, considerati oltre il livello di rischio “accettabile” per la Società rispetto ai quali si applicano le regole a carattere preventivo di seguito indicate.

Art. 256 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

1. *Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

- a) *con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*
- b) *con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.*

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. *Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.*

4. *Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.*
5. *Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).*
6. *Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.*
7. *Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.*
8. *I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.*
9. *Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.*

Art. 257 Bonifica dei siti.

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

Art. 259 Traffico illecito di rifiuti.

1. *Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

1. *Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,*

2. *Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

4-bis. E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

Art. 279 Sanzioni.

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell' articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a

centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

CONSIDERAZIONI SPECIFICHE

Salvo quanto sopra indicato a proposito dei "delitti contro l'ambiente" previsti nel codice penale, i richiamati reati-presupposto previsti legislazione speciale configurano generalmente reati di pericolo e hanno spesso natura contravvenzionale, rilevando anche come mere violazioni formali sia pur dovute a semplice negligenza, imprudenza o imperizia nello svolgimento di attività non connotate da indici di particolare gravità, nell'ambito di una tecnica di tutela anticipata in cui si punisce la condotta in quanto astrattamente pericolosa, a prescindere dalla verifica di un evento di danno.

Quanto, in particolare, al reato di trasporto di rifiuti senza autorizzazione (art. 256 comma 1 D.lgs. 152/2006) esso si consuma istantaneamente nel momento e nel luogo in cui viene compiuta anche una singola condotta, sia pur in via eccezionale o assolutamente episodica a differenza del reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.lgs. 152/2006) che presuppone invece la continuità dell'attività illecita.

Relativamente, invece, all'eventuale violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dai piani e dai programmi o dalla normativa ambientale (art. 279, comma 2, D. Lgs 152/2006) si tratta di un reato proprio riferibile al "*gestore dell'attività*" da cui provengono le emissioni, fermo restando che titolare di un'impresa potenzialmente pericolosa assume una posizione di garanzia nei confronti dell'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente.

Particolarmente rilevante, ai fini del presente modello, la possibile responsabilità della società, in relazione al concorso dei propri soggetti apicali nei reati presupposto in materia ambientale per omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che abbiano posto in essere singole condotte vietate in violazione dei relativi doveri di diligenza a motivo della mancata predisposizione e/o attuazione delle necessarie misure di controllo.

Da rilevare, infine, che il profitto, quale oggetto del dolo specifico eventualmente richiesto ai fini della sussistenza dei reati presupposto in materia ambientale può consistere anche nella semplice riduzione dei costi analogamente a quanto già rilevato (sia nella parte generale del presente modello, sia nella parte speciale "E" avente ad oggetto i delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) a proposito del criterio di imputazione della responsabilità all'ente ai sensi dell'art. 5 D.lgs. 231/2001.

ATTIVITA' A RISCHIO E REGOLE SPECIALI DI CONDOTTA A CARATTERE PREVENTIVO

Le operazioni "a rischio" nelle quali possono essere ipoteticamente commessi i reati di cui alla presente parte speciale sono:

- gestione dei *rifiuti* prodotti nell'ambito di *attività* della Società o la cui produzione sia comunque ad *giuridicamente riferibile* (ai sensi di quanto disposto dall'art. 183, lett. f), d.lgs. 152/2006), intendendosi per *rifiuti* (a norma dell'art. 183 lett. a) d.lgs. 152/2006 e fermo restando quanto stabilito dal successivo art. 184 *bis* in tema di "sottoprodotto") *qualsiasi sostanza o oggetto di cui AGPharma, in qualsiasi modo, si disfi o abbia intenzione o obbligo di disfarsi, ancorché aventi valore commerciale o raccolti a titolo commerciale a fine*

di riciclo, recupero e riutilizzo (con particolare riferimento ai rifiuti “speciali” derivanti, ad esempio, da attività produttive, di demolizione, costruzione, scavo, lavorazioni industriali, attività commerciali, attività di servizio o di smaltimento batterie ovvero a quelli “pericolosi” ai sensi dell’art. 184, rispettivamente commi 3 e 4 d.lgs. 152/2006);

- trasporto di prodotti;
- appalti per la produzione di beni o servizi (incluso smaltimento di prodotti).

Per ciascuna delle aree a rischio sopra individuate, oltre alle regole generali stabilite nella parte introduttiva della Parte Speciale del Modello, i Destinatari devono attenersi alla normative tempo per tempo vigente e a specifiche procedure/*best practices*, in forza delle quali sia garantito il rispetto dei seguenti principi:

- individuazione dei soggetti responsabili dell’adempimento degli obblighi previsti a carico della Società in materia ambientale: **Consiglio di Amministrazione** (in quanto organo di “alta vigilanza”); **Presidente e Amministratore Delegato** in quanto titolare dei relativi poteri e responsabile, in via esclusiva, degli adempimenti previsti dalla normativa, come tempo per tempo vigente, se ed in quanto applicabile alla Società;
- quanto a struttura organizzativa, definire procedure aziendali idonee a garantire il rispetto degli adempimenti in materia ambientale;
- identificare i principali rischi ambientali connessi alle attività (a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente) svolte dalla Società, tenerli sotto controllo, coordinare attività con impatto ambientale e ripartire le responsabilità specifiche per la loro realizzazione;
- prevedere attività di pianificazione con identificazione dei più significativi aspetti ambientali dell’organizzazione, in modo da valutarne quelli idonei a determinare impatti rilevanti sulla base di elementi oggettivi;
- implementare un sistema in grado di garantire una puntuale e costante ricognizione degli obblighi giuridici che incombono sull’impresa in materia ambientale, previsti per legge ovvero volontariamente assunti per effetto di procedimenti di autoregolamentazione;
- procedere ad un monitoraggio periodico delle attività e dei relativi rischi, al fine di garantire l’effettività e l’efficacia del sistema di prevenzione complessivamente adottato;
- selezione dei fornitori/consulenti in materia ambientale secondo criteri quali:
 - 1) la preventiva verifica delle autorizzazioni richieste per legge per espletare il servizio offerto e dei correlati requisiti tecnico-professionali;
 - 2) l’adeguatezza del corrispettivo versato a fronte del servizio offerto rispetto ai valori di mercato;
 - 3) il controllo nel corso del rapporto con fornitore/consulente dell’attualità dei criteri sopra elencati;
 - 4) la previsione specifica e chiara delle attività oggetto del contratto con il fornitore/smaltitore e la previsione di un’apposita clausola di assunzione delle responsabilità derivanti dalle attività da questo gestite per conto della Società;
 - 5) la richiesta allo smaltitore della “quarta copia del formulario”, in cui viene apposto il timbro di avvenuto deposito dei rifiuti da parte della discarica e la relativa archiviazione di questa;
- relativamente alla eventuale gestione di rifiuti pericolosi occorre:
 - a) designare formalmente il soggetto preposto allo stoccaggio;
 - b) assicurare la presenza di appositi contenitori (ROT), ove custodire il materiale sanitario pericoloso ai fini dello smaltimento;
 - c) garantire che lo stoccaggio dei materiali sanitari pericolosi avvenga in luogo accessibile al solo personale preposto;

- d) provvedere, a cura del soggetto designato o da persona da questi formalmente incaricata, alla consegna del materiale di cui sopra alla società esterna individuata ai fini dello smaltimento;
- e) verificare l'esistenza in capo al soggetto smaltitore dell'autorizzazione allo smaltimento;
- f) controllare in corso di rapporto con lo smaltitore l'attualità dell'autorizzazione indicata nel punto precedente;
- g) compilare a cura del soggetto designato il registro di carico e scarico del materiale sanitario in oggetto.